

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 16 marzo 2002

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

R E G I O N I

S O M M A R I O

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 4 settembre 2001, n. 22.

Modificazioni alla legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 (Elezioni dirette del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale), da ultimo modificata dalla legge regionale 29 febbraio 2000, n. 6 Pag. 3

LEGGE REGIONALE 4 settembre 2001, n. 23.

Norme concernenti lo status degli amministratori locali della Valle d'Aosta. Abrogazione delle leggi regionali 18 maggio 1993, n. 35, 23 dicembre 1994, n. 78 e 19 maggio 1995, n. 17 Pag. 4

LEGGE REGIONALE 4 settembre 2001, n. 24.

Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84 (Interventi regionali in favore della ricerca, dello sviluppo e della qualità), da ultimo modificata dalla legge regionale 18 aprile 2000, n. 11 Pag. 7

LEGGE REGIONALE 4 settembre 2001, n. 25.

Finanziamento dell'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste, interventi in materia di edilizia universitaria e istituzione della tassa regionale per il diritto allo studio universitario Pag. 8

LEGGE REGIONALE 4 settembre 2001, n. 26.

Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.). Abrogazione della legge regionale 27 dicembre 1991, n. 85 Pag. 9

LEGGE REGIONALE 25 ottobre 2001, n. 27.

Intervento finanziario per la copertura del disavanzo di gestione dell'azienda regionale sanitaria U.S.L. della Valle d'Aosta per l'anno 2000 Pag. 13

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 3 settembre 2001, n. 28.

Disposizioni per lo svolgimento della stagione venatoria 2001 - 2002. Modificazioni alla legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 recante norme in materia di caccia Pag. 13

LEGGE REGIONALE 3 settembre 2001, n. 29.

Individuazione del perimetro del parco naturale regionale di Portofino e disposizioni speciali per il relativo piano .. Pag. 16

LEGGE REGIONALE 3 settembre 2001, n. 30.

Istituzione del parco naturale regionale di Portovenere. Pag. 17

LEGGE REGIONALE 4 settembre 2001, n. 31.

Ulteriori modifiche ed integrazioni alla legge regionale 25 gennaio 1993, n. 5 (individuazione dell'itinerario escursionistico denominato «Alta via dei Monti Liguri» e disciplina delle relative attrezzature) già modificata dalla legge regionale 1° marzo 1996, n. 11 Pag. 18

LEGGE REGIONALE 4 settembre 2001, n. 32.

Proroga del periodo di classificazione degli esercizi ricettivi di cui alla legge regionale 4 marzo 1982, n. 11 (norme per la classificazione delle aziende ricettive) Pag. 19

LEGGE REGIONALE 4 settembre 2001, n. 33.

Modifiche ed integrazioni all'art. 31-bis della legge regionale 3 marzo 1994, n. 10 (norme per l'edilizia residenziale pubblica) e successive modifiche ed integrazioni Pag. 19

LEGGE REGIONALE 5 ottobre 2001, n. 34.

Attuazione dell'art. 9 della direttiva comunitaria n. 79/409 del 2 aprile 1979 sulla conservazione degli uccelli selvatici. Pag. 20

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
4 luglio 2001, n. **0247/Pres.**

Regolamento applicativo della «Misura b - Insediamento giovani agricoltori» del piano di sviluppo rurale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. Approvazione Pag. 20

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
4 luglio 2001, n. **0252/Pres.**

Regolamento per la gestione delle spese di cui all'art. 8, commi 52 e 53 della legge regionale n. 4/2001 di competenza della direzione regionale dell'agricoltura. Approvazione.
Pag. 25

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2001, n. **38.**

Nuovo regime giuridico dei consorzi per le aree, i nuclei e le zone di sviluppo industriale Pag. 27

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 26 settembre 2001, n. **15.**

Approvazione del rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 1999 e del rendiconto dell'Azienda foreste demaniali della Regione per lo stesso anno Pag. 31

LEGGE REGIONALE 12 dicembre 2001, n. **16.**

Ulteriore sostegno a favore degli allevatori per fronteggiare l'epizoozia denominata «blue tongue» Pag. 31

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2001, n. **17.**

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2002 Pag. 32

REGIONE VALLE D'AOSTA

LEGGE REGIONALE 4 settembre 2001, n. 22.

Modificazioni alla legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 (Elezioni dirette del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale), da ultimo modificata dalla legge regionale 29 febbraio 2000, n. 6.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 40 dell'11 settembre 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sostituzione dell'art. 9

1. L'art. 9 della legge regionale 9 febbraio 1995, n. 4 (Elezioni dirette del sindaco, del vice sindaco e del consiglio comunale) è sostituito dal seguente:

«Art. 9 (*Cause di ineleggibilità e incompatibilità relative alle cariche di sindaco e vice sindaco*). — 1. Non può essere eletto sindaco o vice sindaco:

a) chi si trova in uno dei casi di ineleggibilità previsti dall'art. 15;

b) il ministro di un culto;

c) chi ha il coniuge, ascendenti, discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado, che coprano nell'amministrazione comunale il posto di segretario comunale.

2. Non può ricoprire la carica di sindaco o vice sindaco colui che ha il coniuge, ascendenti, discendenti, parenti o affini fino al secondo grado che siano appaltatori di lavori o di servizi comunali o in qualunque modo loro fideiussori.»

Art. 2.

Sostituzione dell'art. 15.

1. L'art. 15 della legge regionale n. 4/1995 è sostituito dal seguente:

«Art. 15 (*Ineleggibilità*). — 1. Non sono eleggibili a sindaco, vice sindaco, consigliere comunale e circoscrizionale:

a) il capo della polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori generali della Polizia di Stato che prestano servizio presso il Ministero dell'interno, i dipendenti civili dello Stato che svolgono le funzioni di direttore generale, equiparate o superiori, i capi di gabinetto dei Ministri ed i funzionari della Polizia di Stato;

b) nel territorio, nel quale esercitano il comando, gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze armate dello Stato;

c) nel territorio, nel quale esercitano il loro ufficio, gli ecclesiastici ed i ministri di culto, che hanno giurisdizione e cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;

d) i titolari di organi individuali ed i componenti di organi collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale sull'amministrazione del comune, nonché i dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici;

e) nel territorio nel quale esercitano le loro funzioni, i magistrati addetti alle Corti d'appello, ai Tribunali, ai Tribunali amministrativi regionali nonché i giudici di pace;

f) il segretario comunale e i dipendenti del comune per i rispettivi consigli;

g) il direttore generale, il direttore sanitario, il direttore amministrativo delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere;

h) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture convenzionate con l'Azienda regionale sanitaria U.S.L. della Valle d'Aosta;

i) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle società per azioni con capitale maggioritario del comune;

l) gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale degli enti strumentali del comune e delle forme associative tra enti locali, previste dalla legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta);

m) i concessionari privati e/o gli amministratori di società per le diffusioni radiotelevisive;

n) i senatori, i deputati ed i rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo;

o) i consiglieri e gli assessori regionali;

p) i consiglieri e gli assessori provinciali;

q) i sindaci, i vice sindaci, i consiglieri comunali, gli assessori comunali e i consiglieri circoscrizionali in carica, rispettivamente, in altro comune o circoscrizione.

2. Per l'elezione alle cariche di cui al comma 1 trova, inoltre, applicazione la disciplina dell'ineleggibilità prevista dalla normativa regionale vigente in materia di difesa civica.

3. Le cause di ineleggibilità previste al comma 1, lettera a), b), c), d), e), f), h), i), l) ed m), non hanno effetto se l'interessato cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non retribuita, non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.

4. Le cause di ineleggibilità previste al comma 1, lett. n), o), p) e q), non hanno effetto se gli interessati cessano dalla carica per dimissioni non oltre il giorno fissato per la presentazione delle candidature.

5. Le cause di ineleggibilità previste al comma 1, lett. g), non hanno effetto se le funzioni esercitate sono cessate almeno centottanta giorni prima della data di scadenza dei periodi di durata dei consigli comunali e circoscrizionali. In caso di scioglimento anticipato delle suddette assemblee, le cause di ineleggibilità non hanno effetto se le funzioni esercitate sono cessate entro i sette giorni successivi alla data del provvedimento di scioglimento. I direttori generali, i direttori amministrativi ed i direttori sanitari, in ogni caso, non sono eleggibili nei collegi elettorali della Regione Valle d'Aosta, qualora abbiano esercitato le proprie funzioni nell'azienda regionale sanitaria U.S.L. della Valle d'Aosta in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di accettazione della candidatura. I predetti, ove si siano candidati e non siano stati eletti, non possono esercitare per un periodo di cinque anni le loro funzioni nell'azienda regionale sanitaria U.S.L. della Valle d'Aosta.

6. Le strutture convenzionate di cui al comma 1, lett. h), sono quelle indicate negli art. 43 e 44 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale).

7. La pubblica amministrazione è tenuta ad adottare i provvedimenti di cui al comma 3 entro cinque giorni dalla richiesta. Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o di aspettativa accompagnata dall'effettiva cessazione delle funzioni ha effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione.

8. La cessazione dalle funzioni comporta la effettiva astensione da ogni atto inerente all'ufficio rivestito.»

Art. 3.

Modificazioni all'art. 16

1. La lettera d), del comma 1, dell'art. 16 della legge regionale n. 4/1995 è sostituita dalla seguente:

«d) colui che ha lite pendente, in quanto parte in un procedimento civile o amministrativo con il comune. La pendenza di una lite in materia tributaria non determina incompatibilità. Qualora il contribuente venga eletto amministratore comunale, competente a decidere sul suo ricorso è la Commissione tributaria di Aosta. Qualora il ricorso sia proposto contro quest'ultimo comune, competente a decidere è la commissione del capoluogo di provincia territorialmente più vicino.»

2. La lettera g), del comma 1, dell'art. 16 della legge regionale n. 4/1995 è abrogata.

3. La lettera h), del comma 1, dell'art. 16 della legge regionale n. 4/1995 è sostituita dalla seguente:

«h) colui che, nel corso del mandato, viene a trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità previste dall'art. 15 e, limitatamente al sindaco e al vice sindaco, anche in una di quelle previste dall'art. 9, comma 1.»

4. Il comma 3, dell'art. 16 della legge regionale n. 4/1995 è sostituito dal seguente:

«3. Le ipotesi di cui al comma 1, lett. d), non si applicano agli amministratori per fatto connesso con l'esercizio del mandato.»

Art. 4.

Modificazioni all'art. 18

1. Il comma 3, dell'art. 18 della legge regionale n. 4/1995 è sostituito dal seguente:

«3. Ai fini della rimozione delle cause di ineleggibilità sopravvenute alle elezioni ovvero delle cause di incompatibilità sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 15, commi 3, 4, 5, 7 e 8.»

Art. 5.

Modificazioni all'art. 55

1. Al comma 5, dell'art. 55 della legge regionale n. 4/1995 dopo le parole «tra loro collegate» sono aggiunte le seguenti «, salvo quanto previsto dall'art. 57, comma 3, e dall'art. 58, comma 2.»

Art. 6.

Modificazioni all'art. 57

1. Il comma 3, dell'art. 57 della legge regionale n. 4/1995 è sostituito dal seguente:

«3. I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste o gruppi di liste collegate, dividendo la cifra elettorale di ciascuna lista o la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste collegate, aumentata dei voti eventualmente assegnati esclusivamente ai rispettivi candidati alla carica di sindaco e di vicesindaco, per 1, 2, 3, 4, ... sino alla concorrenza dei seggi da assegnare, scegliendo, fra i quozienti così ottenuti, i più alti e disponendo gli stessi in ordine decrescente. Ciascuna lista o gruppo di liste collegate avrà tanti seggi quanti sono i quozienti ad esse appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quozienti nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista o al gruppo di liste collegate che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale, così come definita nel primo periodo del presente comma e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.»

2. Dopo il comma 3, dell'art. 57 della legge regionale n. 4/1995 è inserito il seguente:

«3-bis. L'assegnazione dei seggi all'interno dei gruppi di liste di minoranza collegate avviene secondo quanto disposto dal comma 2.»

Art. 7.

Modificazioni all'art. 58

1. Il comma 2, dell'art. 58 della legge regionale n. 4/1995 è sostituito dal seguente:

«2. I restanti seggi vengono assegnati, sulla base dei risultati conseguiti nel primo turno di votazione, alle altre liste o gruppi di liste collegate, dividendo la cifra elettorale di ciascuna lista o la cifra elettorale di ciascun gruppo di liste collegate, aumentata dei voti eventualmente assegnati al primo turno di votazione esclusivamente ai rispettivi candidati alla carica di sindaco e vicesindaco, successivamente per 1, 2, 3, 4, ... sino alla concorrenza dei seggi da assegnare, scegliendo, fra i quozienti così ottenuti, i più alti e disponendo gli stessi in ordine decrescente. Ciascuna lista o gruppo di liste collegate avrà tanti seggi quanti sono i quozienti ad esse appartenenti compresi nella graduatoria. A parità di quozienti nelle cifre intere e decimali, il seggio è attribuito alla lista o al gruppo di liste collegate che ha ottenuto la maggiore cifra elettorale, così come definita nel primo periodo del presente comma e, a parità di quest'ultima, per sorteggio.»

2. Dopo il comma 2, dell'art. 58 della legge regionale n. 4/1995 è inserito il seguente:

«2-bis. L'assegnazione dei seggi all'interno dei gruppi di liste di minoranza collegate avviene secondo quanto disposto dal comma 1.»

Art. 8.

Modificazioni all'art. 69

1. Al comma 4, dell'art. 69 della legge regionale n. 4/1995 le parole «e 3» sono sostituite dalle seguenti «, 3 e 3-bis».

Art. 9.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 4 settembre 2001.

VIÉRIN

01R0663

LEGGE REGIONALE 4 settembre 2001, n. 23.

Norme concernenti lo status degli amministratori locali della Valle d'Aosta. Abrogazione delle leggi regionali 18 maggio 1993, n. 35, 23 dicembre 1994, n. 78 e 19 maggio 1995, n. 17.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 40 dell'11 settembre 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. La Regione, con la presente legge disciplina:

a) il regime delle indennità, dei gettoni di presenza e dei rimborsi spese degli amministratori degli enti locali della Valle d'Aosta e degli amministratori degli enti strumentali degli enti locali;

b) la posizione ed il trattamento dei dipendenti del comparto unico di cui all'art. 37, comma 2, della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45 (Riforma dell'organizzazione dell'amministrazione regionale della Valle d'Aosta e revisione della disciplina del personale) chiamati a ricoprire cariche elettive.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini della presente legge, per amministratori si intendono:

a) i sindaci, i vicesindaci, gli assessori comunali e i consiglieri comunali;

b) i presidenti, gli assessori e i consiglieri delle comunità montane;

c) i componenti degli organi del Consorzio dei comuni della Valle d'Aosta ricadenti nel bacino imbrifero montano della Dora Baltea, di seguito denominato BIM, e i componenti degli organi delle associazioni dei comuni di cui all'art. 93 della legge regionale 7 dicembre 1998, n. 54 (Sistema delle autonomie in Valle d'Aosta);

d) i componenti degli organi delle aziende speciali e delle istituzioni di cui agli artt. 114 e 115 della legge regionale n. 54/1998;

e) i componenti degli organi di decentramento di cui all'art. 43 della legge regionale n. 54/1998.

2. Ai fini dell'applicazione della normativa statale in materia di aspettative e permessi per gli amministratori non dipendenti del comparto unico, le associazioni dei comuni sono equiparate ai consorzi di cui all'art. 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

Capo II

INDENNITÀ E GETTONI DI PRESENZA DEGLI AMMINISTRATORI DEGLI ENTI LOCALI DELLA VALLE D'AOSTA

Art. 3.

Indennità di funzione del sindaco, del vicesindaco e degli assessori comunali

1. Ai sindaci dei comuni con popolazione pari o superiore a quindicimila abitanti è attribuita un'indennità mensile di funzione non superiore all'indennità spettante ai consiglieri regionali.

2. Ai sindaci dei comuni con popolazione inferiore a quindicimila abitanti è attribuita un'indennità mensile di funzione non superiore al sessanta per cento dell'indennità spettante ai consiglieri regionali.

3. Al vicesindaco dei comuni con popolazione pari o superiore a quindicimila abitanti è attribuita un'indennità mensile di funzione non superiore al settanta per cento dell'indennità spettante al sindaco.

4. Al vicesindaco dei comuni con popolazione inferiore a quindicimila abitanti può essere attribuita un'indennità mensile di funzione non superiore al quaranta per cento dell'indennità di funzione attribuibile al sindaco.

5. Agli assessori dei comuni con popolazione pari o superiore a quindicimila abitanti è attribuita un'indennità mensile di funzione non superiore al sessanta per cento dell'indennità di funzione attribuibile al sindaco.

6. Agli assessori dei comuni con popolazione inferiore a quindicimila abitanti può essere attribuita un'indennità mensile di funzione non superiore al trenta per cento dell'indennità di funzione attribuibile al sindaco.

Art. 4.

Indennità di funzione del presidente del consiglio e gettoni di presenza dei componenti dell'ufficio di presidenza dei consigli comunali

1. Al presidente del consiglio dei comuni con popolazione pari o superiore a quindicimila abitanti è attribuita un'indennità mensile di funzione non superiore al trenta per cento dell'indennità di funzione attribuibile al sindaco.

2. Ai componenti dell'ufficio di presidenza dei consigli comunali può essere attribuito un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute dell'ufficio di presidenza, in misura non superiore:

a) ad un ventesimo della diaria spettante ai consiglieri regionali, per i comuni con popolazione pari o superiore a quindicimila abitanti;

b) ad un trentesimo della diaria spettante ai consiglieri regionali, per i comuni con popolazione inferiore a quindicimila abitanti.

Art. 5.

Gettoni di presenza dei consiglieri e degli assessori comunali

1. Ai consiglieri e agli assessori comunali che non godono dell'indennità mensile di funzione è attribuito un gettone di presenza per la partecipazione ad ogni seduta del consiglio comunale, nonché per la partecipazione alle sedute delle commissioni consiliari formalmente istituite e convocate.

2. Il gettone di presenza di cui al comma 1 può essere attribuito anche per la partecipazione alle commissioni comunali previste per legge.

3. L'ammontare del gettone di presenza di cui al comma 1 non può essere superiore:

a) ad un ventesimo della diaria spettante ai consiglieri regionali, per i comuni con popolazione pari o superiore a quindicimila abitanti;

b) ad un trentesimo della diaria spettante ai consiglieri regionali, per i comuni con popolazione inferiore a quindicimila abitanti.

4. Agli assessori che non godono dell'indennità mensile di funzione è attribuito un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute della giunta comunale.

Art. 6.

Indennità di funzione dei presidenti e degli assessori delle comunità montane

1. Ai presidenti delle comunità montane spetta un'indennità mensile di funzione non superiore al sessanta per cento dell'indennità spettante ai consiglieri regionali.

2. Agli assessori delle comunità montane può essere attribuita un'indennità mensile di funzione non superiore al trenta per cento dell'indennità di funzione attribuibile al presidente della comunità montana.

Art. 7.

Gettone di presenza dei consiglieri e degli assessori delle comunità montane

1. Ai consiglieri e agli assessori delle comunità montane che non godono dell'indennità mensile di funzione è attribuito un gettone di presenza, in misura non superiore ad un trentesimo della diaria spettante ai consiglieri regionali, per la partecipazione ad ogni seduta degli organi della comunità montana, nonché per la partecipazione alle sedute delle commissioni consiliari formalmente istituite e convocate.

Art. 8.

Indennità di funzione del presidente e dei componenti degli organi esecutivi delle aziende speciali e delle istituzioni

1. Ai presidenti delle aziende speciali e delle istituzioni degli enti locali con popolazione pari o superiore a quindicimila abitanti è corrisposta un'indennità mensile di funzione, in misura non superiore al quarantacinque per cento dell'indennità spettante ai consiglieri regionali.

2. Ai presidenti delle aziende speciali e delle istituzioni degli enti locali con popolazione inferiore a quindicimila abitanti è corrisposta un'indennità mensile di funzione, in misura non superiore al venti per cento dell'indennità spettante ai consiglieri regionali.

3. Ai componenti degli organi esecutivi, ove esistenti, delle aziende speciali e delle istituzioni può essere corrisposta un'indennità mensile di funzione, in misura non superiore al quaranta per cento dell'indennità attribuibile al presidente.

Art. 9.

Indennità di funzione del presidente e dei componenti degli organi esecutivi del BIM e delle associazioni dei comuni

1. Al presidente della giunta del BIM e dell'organo esecutivo delle associazioni dei comuni, ove esistente, è attribuita un'indennità mensile di funzione non superiore al venti per cento dell'indennità spettante ai consiglieri regionali.

2. Ai componenti della giunta del BIM e dell'organo esecutivo delle associazioni dei comuni, ove esistente, può essere corrisposta un'indennità mensile di funzione, in misura non superiore al quaranta per cento dell'indennità attribuibile al presidente.

Art. 10.

Gettoni di presenza dei componenti degli organi delle aziende speciali delle istituzioni, del BIM e delle associazioni dei comuni

1. Ai componenti degli organi delle aziende speciali, delle istituzioni, del BIM e delle associazioni dei comuni, a cui non spetti alcuna indennità mensile di funzione, è corrisposto un gettone di presenza per la partecipazione ad ogni seduta degli organi di appartenenza, in misura non superiore ad un trentesimo della diaria spettante ai consiglieri regionali.

Art. 11.

Disposizioni comuni

1. Le deliberazioni relative alle indennità e ai gettoni di presenza sono adottate, con votazione a maggioranza assoluta dei componenti assegnati:

a) dai rispettivi organi assembleari, relativamente alle cariche di cui agli articoli 3, 4, 5, 6, 7, 9 e 10, limitatamente al BIM e alle associazioni dei comuni;

b) dagli organi assembleari dell'ente da cui dipendono, relativamente alle aziende speciali e alle istituzioni.

2. Le deliberazioni di cui al comma 1 sono adottate annualmente, contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione. In caso di rinnovo elettorale, gli organi assembleari possono rideterminare le indennità e i gettoni stabiliti per l'anno in corso.

3. Gli organi assembleari fissano la percentuale delle indennità di funzione in relazione al tempo ed al lavoro dedicati all'espletamento delle mansioni degli amministratori.

4. Gli importi massimi delle indennità di funzione previsti dalla presente legge sono dimezzati per i lavoratori dipendenti che ricoprono le cariche di seguito elencate e non abbiano richiesto l'aspettativa:

- a) sindaco, vicesindaco, assessore dei comuni con popolazione pari o superiore a quindicimila abitanti;
- b) sindaco dei comuni con popolazione inferiore a quindicimila abitanti;
- c) presidente di comunità montana;
- d) presidente delle aziende speciali e istituzioni degli enti locali con popolazione pari o superiore a quindicimila abitanti.

Art. 12.

Rimborso di spese e indennità di missione

1. Agli amministratori di cui all'art. 2, che per l'espletamento del loro mandato si rechino fuori dell'ambito territoriale a cui si riferiscono le funzioni esercitate, sono dovuti il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute nonché l'indennità di missione alle condizioni previste dal regolamento dell'ente di appartenenza.

2. Le spese per la partecipazione degli amministratori di cui all'art. 2 alle riunioni degli organi delle associazioni nazionali e regionali tra enti locali, a rilevanza nazionale, sono a carico degli enti stessi.

3. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), possono sostituire all'indennità di missione il rimborso delle spese effettivamente sostenute, disciplinando con il regolamento di cui al comma 1, i casi in cui si applica l'uno o l'altro trattamento.

Art. 13.

Divieto di cumulo

1. Le indennità di funzione di cui alla presente legge non sono tra loro cumulabili.

2. Gli amministratori di cui all'art. 2 che cumulano più cariche tra quelle di cui agli articoli 3, 4, 6, 8 e 9 devono comunicare per quale di esse intendono percepire l'indennità di funzione.

3. Nei casi di cui al comma 2, gli enti interessati possono partecipare al finanziamento dell'indennità di funzione definendo, con apposita convenzione approvata dagli organi assembleari competenti, le modalità e le rispettive percentuali in base alle quali deve avvenire il cofinanziamento a favore dell'ente che eroga concretamente l'indennità.

4. Le indennità di funzione sono cumulabili con i gettoni di presenza quando siano dovuti per mandati elettivi presso enti diversi, sempre che il mandato non rientri tra quelli attribuiti all'amministratore dalla legge e dallo statuto comunale.

5. I gettoni di presenza di cui agli artt. 4, 5, 7 e 10 sono corrisposti per non più di una seduta al giorno dello stesso organo.

Art. 14.

Norma transitoria

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli organi assembleari di cui all'art. 11, comma 1, possono rideterminare le indennità di funzione ed i gettoni di presenza, con effetto dal primo giorno del mese successivo alla data di adozione della relativa deliberazione.

Capo III

ASPETTATIVE E PERMESSI DEI DIPENDENTI DEL COMPARTO UNICO

Art. 15.

Collocamento in aspettativa

1. I dipendenti del comparto unico chiamati a ricoprire le cariche di cui all'art. 2 sono collocati, a domanda, in aspettativa non retribuita.

2. Non possono essere collocati in aspettativa i dipendenti assunti a tempo determinato.

3. Il periodo trascorso in aspettativa è considerato a tutti i fini come servizio effettivamente prestato nonché come legittimo impedimento per il compimento del periodo di prova.

Art. 16.

Oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi

1. L'amministrazione locale provvede al versamento degli oneri previdenziali, assistenziali e assicurativi ai relativi istituti per i dipendenti del comparto unico, collocati in aspettativa non retribuita ai sensi dell'art. 15, che ricoprono le seguenti cariche:

- a) sindaco, presidente di comunità montana, assessore di un comune con popolazione pari o superiore a quindicimila abitanti, presidente del BIM;
- b) presidente di azienda speciale e di istituzione.

2. L'amministrazione locale provvede a comunicare il versamento degli oneri di cui al comma 1 ai datori di lavoro degli amministratori.

3. Agli amministratori che non siano lavoratori dipendenti e che rivestano le cariche di cui al comma 1, si applica la disciplina di cui all'art. 86, comma 2, del decreto legislativo n. 267/2000.

Art. 17.

Permessi retribuiti degli amministratori comunali e delle circoscrizioni

1. I dipendenti del comparto unico, componenti dei consigli comunali, hanno diritto:

- a) di assentarsi dal servizio per l'intera giornata in cui sono convocati i rispettivi consigli;
- b) di non riprendere il lavoro prima delle ore otto del giorno successivo, nel caso in cui i consigli si svolgano in orario serale;
- c) di assentarsi dal servizio per l'intera giornata successiva, nel caso in cui i lavori dei consigli si protraggano oltre la mezzanotte.

2. I dipendenti del comparto unico, eletti alle cariche di cui all'art. 2, comma 1, lettere a) ed e), hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni dei rispettivi organi di appartenenza di seguito elencati, per la loro effettiva durata:

- a) giunte comunali, organi dei consigli circoscrizionali;
- b) commissioni consiliari o circoscrizionali formalmente istituite e commissioni comunali previste per legge;
- c) conferenze dei capigruppo e organismi di pari opportunità previsti dagli statuti e dai regolamenti.

3. I permessi di cui al presente articolo sono comprensivi del tempo necessario per raggiungere il luogo della riunione e rientrare sul posto di lavoro.

Art. 18.

Permessi retribuiti degli amministratori delle comunità montane

1. I dipendenti del comparto unico componenti dei consigli delle comunità montane hanno diritto:

- a) di assentarsi dal servizio per l'intera giornata in cui sono convocati i rispettivi consigli;
- b) di non riprendere il lavoro prima delle ore otto del giorno successivo, nel caso in cui i consigli si svolgano in orario serale;
- c) di assentarsi dal servizio per l'intera giornata successiva, nel caso in cui i lavori dei consigli si protraggano oltre la mezzanotte.

2. I dipendenti del comparto unico, eletti alle cariche di cui all'art. 2, comma 1, lettera b), hanno diritto di assentarsi dal servizio, per partecipare alle riunioni dei rispettivi organi di appartenenza, di seguito elencati, per la loro effettiva durata:

- a) giunte delle comunità montane;
- b) commissioni consiliari formalmente istituite;
- c) conferenze dei capigruppo e organismi di pari opportunità previsti dagli statuti e dai regolamenti.

3. I permessi di cui al presente articolo sono comprensivi del tempo necessario per raggiungere il luogo della riunione e rientrare sul posto di lavoro.

Art. 19.

Permessi retribuiti degli amministratori delle forme associative degli enti locali e delle aziende speciali e delle istituzioni

1. I dipendenti del comparto unico componenti degli organi delle associazioni dei comuni, del BIM e del consiglio d'amministrazione, ove esistente, delle aziende speciali e delle istituzioni hanno diritto di assentarsi dal servizio per partecipare alle riunioni degli organi di cui fanno parte per la loro effettiva durata.

2. Il diritto di assentarsi di cui al comma 1 è comprensivo del tempo necessario per raggiungere il luogo della riunione e rientrare sul posto di lavoro.

Art. 20.

Ulteriori permessi retribuiti e non retribuiti

1. Oltre ai permessi di cui agli artt. 17, 18 e 19, i dipendenti del comparto unico eletti alle cariche di seguito elencate hanno diritto di assentarsi dai rispettivi posti di lavoro per un massimo di ventiquattro ore lavorative al mese:

- a) componente degli organi esecutivi dei comuni e delle comunità montane;
- b) componente degli organi esecutivi del BIM, e, ove esistenti, delle associazioni dei comuni, delle aziende speciali e delle istituzioni;
- c) presidente dei consigli comunali e circoscrizionali;
- d) componente dell'ufficio di presidenza e presidente di gruppo consiliare dei comuni con popolazione pari o superiore a quindicimila abitanti.

2. Il permesso di cui al comma 1 è elevato a quarantotto ore per i sindaci, i presidenti delle comunità montane e i presidenti dei consigli dei comuni con popolazione pari o superiore a quindicimila abitanti.

3. I dipendenti del comparto unico che ricoprono le cariche elettive di cui all'art. 2 hanno diritto ad ulteriori permessi non retribuiti sino ad un massimo di ventiquattro ore lavorative mensili, qualora risultino necessari per l'espletamento del mandato.

4. I permessi disciplinati dal presente articolo, in presenza di più cariche elettive, ricoperte dal dipendente del comparto unico, non sono cumulabili tra loro.

Art. 21.

Oneri per permessi retribuiti

1. Gli oneri per i permessi retribuiti per le assenze dal servizio di cui agli artt. 17, 18, 19 e 20 dei dipendenti del comparto unico, sono a carico dei rispettivi datori di lavoro.

2. Agli amministratori non dipendenti del comparto unico si applica la disciplina di cui all'art. 80 del decreto legislativo n. 267/2000.

Art. 22.

Documentazione per i permessi

1. L'attività ed i tempi di espletamento del mandato, per i quali i dipendenti del comparto unico chiedono ed ottengono permessi, retribuiti e non retribuiti, devono essere prontamente e puntualmente documentati mediante attestazione dell'ente.

Art. 23.

Trasferimenti

1. I dipendenti del comparto unico che ricoprono le cariche di cui all'art. 2, non possono essere soggetti, se non per consenso espresso, a trasferimenti durante l'esercizio del mandato. La richiesta dei predetti lavoratori di avvicinamento al luogo in cui viene svolto il mandato amministrativo deve essere esaminata dal datore di lavoro con criteri di priorità.

Art. 24.

Norma transitoria

1. Fino alla revisione dei consorzi di cui all'art. 120 della legge regionale n. 54/1998, ai consorzi tra enti locali si applica, in materia di aspettative e di permessi, la disciplina dettata dalla presente legge per le associazioni dei comuni.

Capo IV

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25.

Assicurazione contro i rischi conseguenti all'espletamento del mandato

1. Gli enti presso cui esercitano il proprio mandato gli amministratori di cui all'art. 2 possono assicurare gli amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato.

Art. 26.

Anagrafe patrimoniale degli amministratori degli enti locali

1. Presso ogni ente locale è istituita l'anagrafe patrimoniale degli amministratori dell'ente, dalla quale devono risultare lo stato patrimoniale e tutti i redditi provenienti da attività di qualunque genere o natura.

2. Ogni cittadino può prendere visione dell'anagrafe patrimoniale con semplice richiesta scritta all'amministrazione e può chiedere che sia accertata la veridicità di quanto dichiarato dall'amministratore.

3. Le modalità per la tenuta dell'anagrafe e per l'accertamento della veridicità di quanto dichiarato dall'amministratore sono disciplinate dal regolamento per il funzionamento del consiglio dell'ente locale, che deve altresì prevedere idonee forme di pubblicità dell'avvenuta istituzione dell'anagrafe.

Art. 27.

Norma di rinvio

1. Gli amministratori sono assoggettati al trattamento fiscale, previdenziale ed assicurativo previsto dalla vigente normativa in materia.

Art. 28.

Copertura dell'onere finanziario

1. All'onere finanziario derivante dall'attuazione della presente legge provvedono gli enti interessati, nei limiti delle disponibilità di bilancio, senza ulteriori oneri per la Regione.

Art. 29.

Abrogazione di norme

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

- a) 18 maggio 1993, n. 35;
- b) 23 dicembre 1994, n. 78;
- c) 19 maggio 1995, n. 17.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 4 settembre 2001.

VIÉRIN

01R0664

LEGGE REGIONALE 4 settembre 2001, n. 24.

Modificazioni alla legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84 (Interventi regionali in favore della ricerca, dello sviluppo e della qualità), da ultimo modificata dalla legge regionale 18 aprile 2000, n. 11.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 40 dell'11 settembre 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Integrazione all'art. 8

1. Dopo il comma 5, dell'art. 8 della legge regionale 7 dicembre 1993, n. 84 (Interventi regionali in favore della ricerca, dello sviluppo e della qualità), da ultimo sostituito dall'art. 3 della legge regionale 18 aprile 2000, n. 11, è aggiunto il seguente:

«5-bis. I progetti di ricerca possono essere sviluppati parzialmente all'esterno del territorio regionale per un periodo massimo di diciotto mesi, a condizione che la tecnologia acquisita sia applicata nell'impresa, nel consorzio o nel centro di ricerca richiedente il contributo per il completamento del progetto.»

Art. 2.

Norma transitoria

1. La disposizione di cui al comma 5-bis, dell'art. 8 della legge regionale n. 84/1993, introdotto dall'art. 1, si applica anche ai progetti di ricerca presentati dopo l'entrata in vigore della legge regionale n. 11/2000.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 4 settembre 2001.

VIÉRIN

01R0665

LEGGE REGIONALE 4 settembre 2001, n. 25.

Finanziamento dell'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste, interventi in materia di edilizia universitaria e istituzione della tassa regionale per il diritto allo studio universitario.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 40 dell'11 settembre 2001*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Finalità

1. In attuazione dell'art. 17, commi 120 e 121, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo) e dell'art. 1 del decreto legislativo 21 settembre 2000, n. 282 (Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Valle d'Aosta in materia di potestà legislativa regionale inerente il finanziamento dell'università e l'edilizia universitaria) la Regione, con la presente legge, provvede:

a) al finanziamento dell'Università della Valle d'Aosta - Université de la Vallée d'Aoste, di seguito denominata Università;

b) alla programmazione degli interventi in materia di edilizia universitaria.

2. La presente legge provvede, altresì, alla istituzione e alla disciplina della tassa regionale per il diritto allo studio universitario di cui all'art. 3, commi 20, 21, 22 e 23 della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica).

Art. 2.

Autorizzazione al finanziamento dell'Università

1. È autorizzato il finanziamento dell'Università mediante trasferimenti annuali correnti, posti a carico del bilancio della Regione.

2. L'ammontare annuo complessivo dei finanziamenti a favore dell'Università è determinato, con appositi stanziamenti, a carico del bilancio regionale, tenuto conto degli oneri gravanti sul bilancio dello Stato.

3. Le modalità di trasferimento delle risorse finanziarie a copertura del fabbisogno dell'Università per l'attività didattica, amministrativa e di ricerca e per l'esercizio delle funzioni in materia di diritto allo studio sono disposte con deliberazione della giunta regionale.

Capo II

EDILIZIA UNIVERSITARIA

Art. 3.

Edilizia universitaria

1. La giunta regionale, sulla base degli indirizzi contenuti nel piano pluriennale di sviluppo dell'Università, individua le aree o gli immobili ritenuti necessari e adeguati al regolare svolgimento dell'attività didattica, amministrativa e di ricerca nonché al corretto esercizio delle competenze in materia di diritto allo studio, ponendo in essere tutte le attività conseguenti e procedendo, se del caso, all'acquisizione delle aree o degli immobili medesimi mediante esproprio.

2. Gli interventi di cui al comma 1, quelli riguardanti l'adeguamento alle vigenti disposizioni in materia di sicurezza, la manutenzione straordinaria, il recupero e la ristrutturazione di immobili già esistenti, adibiti o da adibire ad alloggi o residenze per studenti universitari, nonché gli interventi di nuova costruzione ed acquisto di aree ed edifici, possono essere realizzati altresì con il concorso dello Stato ai sensi e con le procedure previste dalla legge 14 novembre 2000, n. 338 (Disposizioni in materia di alloggi e residenze per studenti universitari).

3. Le esigenze di cui al comma 1, possono essere altresì soddisfatte mediante la concessione in comodato all'Università di immobili di proprietà o nella disponibilità della Regione.

Capo III

TASSA REGIONALE PER IL DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Art. 4.

Istituzione ed importo

1. È istituita la tassa regionale per il diritto allo studio universitario.

2. La tassa regionale per il diritto allo studio universitario costituisce un tributo proprio della Regione il cui gettito è interamente devoluto alla erogazione di borse di studio, di prestiti d'onore, nonché degli altri benefici previsti dalla normativa vigente.

3. Nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 21, della legge n. 549/1995, l'importo della tassa regionale per il diritto allo studio universitario è fissato in L. 136.000 (€ 70,24).

4. La giunta regionale provvede annualmente, con propria deliberazione, all'aggiornamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario in base al tasso di inflazione programmato.

Art. 5

Oggetto e versamento

1. La tassa regionale per il diritto allo studio universitario è dovuta per l'immatricolazione o l'iscrizione a ciascun anno accademico dei corsi di studio presso l'Università.

2. La tassa regionale per il diritto allo studio universitario è versata in un'unica soluzione alla Regione.

3. La riscossione della tassa regionale per il diritto allo studio universitario può, con deliberazione della giunta regionale, essere delegata all'Università sulla base di apposita convenzione recante, in particolare:

a) le modalità di riscossione;

b) i tempi e le modalità per il trasferimento delle somme introitate;

c) i dati relativi alle riscossioni effettuate.

4. La convenzione di cui al comma 3 può altresì prevedere la gestione, da parte dell'Università, del gettito della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, nel rispetto delle finalità di cui all'art. 4, comma 2.

Art. 6.

Esoneri e rimborsi

1. Sono esonerati dal pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario gli studenti beneficiari di borse di studio e prestiti d'onore previsti dalla disciplina vigente, nonché gli studenti risultati idonei nelle graduatorie per l'ottenimento di tali benefici.

2. La giunta regionale può esonerare, totalmente o parzialmente, dal pagamento della tassa altre eventuali categorie di studenti capaci e meritevoli privi di mezzi.

3. Le modalità dell'eventuale rimborso della tassa regionale per il diritto allo studio universitario agli studenti di cui ai commi 1 e 2 sono stabilite con deliberazione della giunta regionale.

Capo IV

DELEGA DI FUNZIONI

Art. 7.

Delega di funzioni

1. La giunta regionale è autorizzata a delegare all'Università l'esercizio delle funzioni amministrative di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 282/2000 in materia di edilizia universitaria.

Capo V

DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 8.

Disposizioni finanziarie

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è determinato complessivamente in L. 5.210.000.000 (€ 2.690.740) per l'anno 2001, in € 4.034.000 per l'anno 2002 ed in annui € 4.679.000 dall'anno 2003.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione per l'anno finanziario 2001 e di quello pluriennale per gli anni 2001/2003 nell'obiettivo programmatico 2.2.4.04 «Istruzione e cultura — Interventi a carattere scolastico», e si provvede:

a) per L. 4.360.000.000 per l'anno 2001, per € 3.595.000 per l'anno 2002 e per € 4.292.000 per l'anno 2003, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 56655 «Oneri per l'istituzione dell'Università in Valle d'Aosta» dell'obiettivo programmatico 2.2.4.04.

b) per L. 850.000.000 per l'anno 2001, per € 439.000 per l'anno 2002 e per € 387.000 per l'anno 2003, mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 56640 «Spese per l'attuazione del corso di laurea in scienze della formazione primaria e scuola di specializzazione» dell'obiettivo programmatico 2.2.4.04.

3. Per l'applicazione della presente legge la giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. I proventi di cui all'art. 4 sono introitati al capitolo 850 «Tassa regionale per il diritto allo studio universitario» dello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Regione. Per l'applicazione dell'art. 4, comma 2, la giunta regionale è autorizzata ad apportare con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze, le necessarie variazioni al bilancio di previsione.

Art. 9.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 31, comma terzo, dello Statuto speciale per la Valle d'Aosta ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 4 settembre 2001

VIÉRIN

01R0666

LEGGE REGIONALE 4 settembre 2001, n. 26.

Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.). Abrogazione della legge regionale 27 dicembre 1991, n. 85.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 40 dell'11 settembre 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto

1. In attuazione dell'art. 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249 (Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo), è istituito presso il consiglio regionale il comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.) della Valle d'Aosta, di seguito denominato comitato, al fine di assicurare a livello regionale le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazioni.

Art. 2.

Natura

1. Il comitato, fermo restando il suo inserimento nell'organizzazione regionale, è organo funzionale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di seguito denominata Autorità.

2. Il comitato svolge funzioni di garanzia, di consulenza, di supporto e di gestione per la Regione nell'esercizio delle funzioni ad essa spettanti, secondo le leggi statali e regionali, nel campo della comunicazione.

3. Il comitato, oltre alle funzioni proprie ed alle funzioni delegate di cui agli articoli 12 e 13, svolge le attività affidategli da leggi o provvedimenti statali e regionali.

Art. 3.

Composizione e durata in carica

1. Il comitato è composto dal presidente e da altri quattro componenti. I cinque componenti sono scelti tra persone che diano garanzia di assoluta indipendenza sia dal sistema politico istituzionale che dal sistema degli interessi di settore delle comunicazioni e che possiedano competenza ed esperienza comprovate nel settore della comunicazione nei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici.

2. Il presidente del comitato è nominato dal Presidente della Regione, d'intesa con il presidente del consiglio regionale.

3. Gli altri componenti del comitato sono eletti dal consiglio Regionale, a votazione segreta, con voto limitato a tre nomi. In caso di parità è eletto il più anziano di età. Almeno un componente deve essere comunque espresso dalla minoranza.

4. I componenti del comitato restano in carica cinque anni e non sono immediatamente rieleggibili. Il divieto di immediata rielezione non si applica ai componenti del comitato che abbiano svolto la loro funzione per un periodo di tempo inferiore a due anni e sei mesi.

5. In caso di morte, di dimissioni o di decadenza di un membro del comitato, il consiglio regionale procede all'elezione del sostituto, che resta in carica fino alla scadenza del comitato. Alle elezioni per il rinnovo parziale del comitato non si applica il metodo del voto limitato.

6. Nel caso in cui il comitato si riduca a due componenti, si procede al rinnovo integrale del comitato stesso.

7. Alle procedure di rinnovo integrale ordinario o straordinario del comitato si provvede entro sessanta giorni dalla scadenza ordinaria o dal verificarsi dell'ipotesi di cui al comma 6. Al rinnovo parziale del comitato, in seguito a cessazione anticipata dalla carica di uno o due membri, si procede entro sessanta giorni dalla morte del componente o contestualmente alla presa d'atto delle dimissioni o alla deliberazione consiliare di decadenza del componente. In caso di dimissioni del presidente del comitato, si provvede alla sostituzione a norma del comma 2 nel termine di sessanta giorni.

8. Alla nomina del comitato provvede il presidente del consiglio regionale con proprio decreto.

9. Ai fini della nomina del presidente del comitato e degli altri componenti non si applica la legge regionale 10 aprile 1997, n. 11 (Disciplina delle nomine e delle designazioni di competenza regionale).

Art. 4.

Incompatibilità

1. La carica di presidente e quella di componente del comitato sono incompatibili con le seguenti situazioni:

- a) membro del Parlamento europeo o del Parlamento nazionale;
- b) componente del Governo nazionale;
- c) Presidente di Regione, componente di giunta regionale, consigliere regionale;
- d) sindaco, presidente di amministrazione provinciale, assessore comunale o provinciale, consigliere comunale nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, consigliere provinciale, presidente di comunità montana;
- e) presidente, amministratore, componente di organi direttivi di enti pubblici anche non economici, o di società a prevalente capitale pubblico, nominati da organi governativi, regionali, provinciali o comunali;
- f) detentore di incarichi di direzione in partiti e movimenti politici;
- g) amministratore, dirigente, dipendente o socio di imprese pubbliche o private operanti nel settore radiotelevisivo o delle telecomunicazioni, della pubblicità, dell'editoria anche multimediale, della rilevazione dell'ascolto e del monitoraggio della programmazione, a livello sia nazionale sia locale;
- h) titolare di rapporti di collaborazione o consulenza in atto con i soggetti di cui alla lettera g);
- i) dipendente del comparto unico del pubblico impiego della Valle d'Aosta.

2. Ciascun componente del comitato è tenuto a comunicare tempestivamente al presidente del comitato ed al presidente del consiglio regionale il sopravvenire di situazioni che possano configurare cause di incompatibilità.

Art. 5.

Decadenza

1. Il presidente e gli altri componenti del comitato decadono dall'incarico:

- a) qualora non intervengano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive ovvero ad un numero di sedute pari alla metà di quelle effettuate nell'anno solare;
- b) qualora sussista una causa di incompatibilità e l'interessato non provveda a rimuoverla.
- c) qualora non intervengano alle sedute del comitato, per motivi di salute, per un periodo superiore a sei mesi.

2. Il presidente del consiglio regionale procede, a norma del comma 3, alla contestazione delle cause di decadenza d'ufficio o su segnalazione del presidente del comitato, che è tenuto a comunicare gli eventi di cui al comma 1, lettere a) e c), nonché, se ne è a conoscenza, l'esistenza di altre cause di decadenza.

3. Il presidente del consiglio regionale, entro dieci giorni da quello in cui è venuto a conoscenza della causa di decadenza, la contesta per iscritto all'interessato, con invito a rimuoverla entro trenta giorni. L'interessato, entro trenta giorni dalla data della contestazione, può presentare osservazioni e controdeduzioni. Entro i successivi dieci giorni il presidente del consiglio regionale provvede all'archiviazione del procedimento qualora la causa di decadenza risulti insussistente o sia stata rimossa, ovvero propone al consiglio regionale l'adozione del provvedimento di decadenza negli altri casi.

4. Qualora le cause di decadenza riguardino il presidente del comitato, gli adempimenti procedurali di cui ai commi 2 e 3 sono svolti dal Presidente della Regione. Il Presidente della Regione provvede all'archiviazione del procedimento qualora la causa di decadenza risulti insussistente o sia stata rimossa, ovvero adotta il provvedimento di decadenza negli altri casi.

Art. 6.

Dimissioni

1. Le dimissioni dei componenti del comitato sono presentate, tramite il presidente del comitato stesso, al presidente del consiglio regionale. Le dimissioni del presidente del comitato sono presentate al Presidente della Regione che ne comunica l'avvenuta presentazione al presidente del consiglio regionale per gli adempimenti relativi alla sostituzione.

2. I componenti dimissionari continuano a svolgere le loro funzioni fino all'elezione dei successori.

Art. 7.

Comunicazioni

1. Il presidente del consiglio regionale comunica all'Autorità l'avvenuta elezione del comitato e del suo presidente, nonché le eventuali variazioni nella composizione del comitato stesso.

Art. 8.

Funzioni del Presidente

1. Il presidente del comitato:
 - a) rappresenta il comitato e cura l'esecuzione delle sue deliberazioni;
 - b) convoca il comitato, determina l'ordine del giorno delle sedute, le presiede, ne sottoscrive i verbali e le deliberazioni;
 - c) cura i rapporti con gli organi regionali e con l'Autorità.
2. In caso di assenza o di impedimento del presidente, le sue funzioni sono esercitate dal componente più anziano di età.

Art. 9.

Regolamento interno

1. Entro tre mesi dalla data del suo insediamento, il comitato adotta, col voto di quattro quinti dei suoi componenti, il regolamento interno che disciplina:

- a) l'organizzazione ed il funzionamento del comitato, compresa la possibilità di delega di compiti preparatori ed istruttori ai singoli componenti;
- b) le modalità di consultazione dei soggetti esterni, pubblici e privati, operanti nei settori delle comunicazioni e dell'informazione.

2. Il comitato approva altresì, con la maggioranza di cui al comma 1, un codice etico volto a regolare la deontologia dei componenti, dei dipendenti e dei consulenti.

Art. 10.

Indennità di funzione e rimborsi

1. Al presidente e ai componenti del comitato è attribuita una indennità mensile di funzione, per dodici mensilità, determinata dal consiglio regionale, pari al:

- a) per il Presidente, cinquanta per cento dell'indennità di carica mensile lorda spettante ai consiglieri regionali;
- b) per i componenti, trenta per cento dell'indennità di carica mensile lorda spettante ai consiglieri regionali.

2. Ai componenti del comitato che non risiedono nel luogo di riunione del comitato stesso è dovuto, per ogni giornata di seduta, il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista per i consiglieri regionali.

3. Ai componenti del comitato, che su incarico del comitato stesso si recano in località diverse da quella di residenza, è dovuto il trattamento economico di missione previsto per i consiglieri regionali.

Art. 11

Modalità di esercizio delle funzioni

1. Per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate di cui agli articoli 12 e 13 il comitato dispone della struttura di supporto di cui all'art. 16. Si avvale inoltre dell'Ispettorato del Ministero delle comunicazioni competente per territorio, ai sensi dell'art. 3, comma 5-bis, del decreto legge 30 gennaio 1999, n. 15 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo), convertito con modificazioni dalla legge 29 marzo 1999, n. 78.

2. Nell'esercizio delle funzioni delegate dall'Autorità, il comitato può avvalersi di tutti gli organi periferici dell'amministrazione statale di cui può avvalersi l'Autorità.

Art. 12.

Funzioni proprie

1. Il Comitato svolge le seguenti funzioni proprie:

- a) funzioni di consulenza per il consiglio e la giunta regionale, in particolare:

- 1) formula proposte di parere sullo schema di piano nazionale di assegnazione e di ripartizione delle frequenze trasmesso alla Regione ai sensi dell'art. 1, comma 6, lettera a), nn. 1) e 2) della legge n. 249/1997, nonché sui bacini di utenza e sulla localizzazione dei relativi impianti;

2) formula proposte di parere sul progetto di rete televisiva senza risorse pubblicitarie di cui all'art. 3, comma 9, della legge n. 249/1997;

3) su richiesta degli organi della Regione, cura analisi e ricerche a supporto dei provvedimenti che la Regione adotta per disporre agevolazioni a favore di emittenti radiotelevisive, di imprese di editoria locale e di comunicazioni operanti nella Regione;

4) monitorizza l'utilizzazione dei fondi per la pubblicità degli enti pubblici di cui all'art. 5 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 (Rinnovo della legge 5 agosto 1981, n. 416, recante disciplina delle imprese editrici e provvidenze per l'editoria);

5) su richiesta degli organi della Regione predisporre pareri, analisi e ricerche specifiche a supporto dell'elaborazione di progetti di legge regionale relativi al settore delle comunicazioni;

6) cura il monitoraggio e l'analisi delle programmazioni radiofoniche e televisive trasmesse in ambito nazionale e locale;

7) formula proposte in ordine a forme di collaborazione fra la concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, la Regione e le istituzioni ed organismi culturali oppure operanti nel settore dell'informazione, nonché sui contenuti delle convenzioni che possono essere stipulate dalla Regione in ambito locale con i concessionari privati;

8) propone iniziative atte a stimolare e sviluppare la formazione e la ricerca in materia di comunicazione radiotelevisiva e multimediale, anche tramite conferenze regionali sull'informazione e la comunicazione;

9) promuove iniziative per garantire la produzione, la ricezione e la trasmissione di programmi radiotelevisivi transfrontalieri e la collaborazione tra enti pubblici e società di gestione radiotelevisive a livello transfrontaliero;

10) cura ricerche e rilevazioni sull'assetto e sul contesto socio-economico delle imprese operanti a livello regionale nel settore delle comunicazioni, presentando rapporti agli organi della Regione;

11) attua idonee forme di consultazione, sulle materie di sua competenza, con la sede regionale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, con le associazioni delle emittenti private, con l'Ordine dei giornalisti, con l'Associazione stampa della Valle d'Aosta, con le associazioni degli utenti, con la commissione regionale per le pari opportunità, con gli organi dell'amministrazione scolastica e con gli altri eventuali soggetti collettivi interessati alle comunicazioni;

b) funzioni gestionali:

1) collabora con l'ARPA, mettendo a disposizione le informazioni e i dati di cui dispone, alla tenuta del catasto degli impianti per radiotelecomunicazioni di cui all'art. 13, comma 1, della legge regionale 21 agosto 2000, n. 31 (Disciplina per l'installazione e l'esercizio di impianti di radiotelecomunicazioni);

2) regola l'accesso radiofonico e televisivo regionale di cui alla legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di diffusione radiofonica e televisiva), come da ultimo modificata dal decreto-legge n. 15/1999, convertito dalla legge n. 78/1999;

3) cura la tenuta e l'aggiornamento del registro regionale delle imprese operanti nel settore delle comunicazioni;

c) funzioni di controllo:

1) collabora, mettendo a disposizione le informazioni e i dati di cui dispone, con l'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA), istituita dalla legge regionale 4 settembre 1995, n. 41 e gli altri organismi a ciò preposti, alla vigilanza continua sul rispetto della normativa nazionale e regionale relativa ai limiti di esposizione alle radiofrequenze compatibili con la salute umana e verifica che tali limiti, anche per effetto congiunto di più emissioni elettromagnetiche, non vengano superati.

2. Il comitato concorre alla tutela ed alla valorizzazione del particolarismo linguistico e culturale della Valle d'Aosta. Rappresenta all'Autorità la particolare situazione etno-linguistica della Regione e la necessità del rispetto delle convenzioni tra la Regione, la sede regionale della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo e i concessionari privati per i programmi di diffusione regionale.

Art. 13.

Funzioni delegate

1. Il comitato esercita le funzioni di garanzia, di gestione e di controllo delegate dall'Autorità ai sensi dell'art. 1, comma 13, della legge n. 249/1997 e del regolamento adottato dall'Autorità stessa in applicazione della medesima norma. Sono delegabili al comitato, tutte le funzioni di governo, di garanzia e di controllo di rilevanza locale del sistema delle comunicazioni e che non pregiudichino la responsabilità generale assegnata in materia all'Autorità dalla legge n. 249/1997 e dalle disposizioni legislative vigenti in materia.

2. In particolare possono essere delegate al comitato le seguenti funzioni previste dalla legge n. 249/1997:

a) funzioni consultive, in materia di:

1) adozione del regolamento per l'organizzazione e la tenuta del registro degli operatori di comunicazione, di cui all'art. 1, comma 6, lettera a), n. 5);

2) definizione dei criteri relativi alle tariffe massime per l'interconnessione e per l'accesso alle infrastrutture di telecomunicazione, di cui all'art. 1, comma 6, lettera a), n. 7);

3) emanazione delle direttive concernenti i livelli generali di qualità dei servizi e per l'adozione da parte di ciascun gestore di una Carta di servizio di standard minimi per ogni comparto d'attività, di cui all'art. 1, comma 6, lettera b), n. 2);

4) adozione del regolamento sulla pubblicazione e diffusione dei sondaggi, di cui all'art. 1, comma 6, lettera b), n. 12);

5) predisposizione dello schema di convenzione annessa alla concessione di servizio pubblico radiotelevisivo di cui all'art. 1, comma 6, lettera b), n. 10);

b) funzioni di gestione in materia di:

1) tenuta del registro degli operatori di comunicazione, di cui all'art. 1, comma 6, lettera a), n. 5);

2) monitoraggio delle trasmissioni radiotelevisive, di cui all'art. 1, comma 6, lettera b), n. 13);

c) funzioni di vigilanza e controllo, in materia di:

1) esistenza di fenomeni di interferenze elettromagnetiche, di cui all'art. 1, comma 6, lettera a), n. 3);

2) rispetto dei diritti di interconnessione e di accesso alle infrastrutture di telecomunicazione, di cui all'art. 1, comma 6, lettera a), n. 8);

3) rispetto dei limiti di esposizione alle radiofrequenze compatibili con la salute umana, di cui all'art. 1, comma 6, lettera a), n. 15);

4) conformità alle prescrizioni di legge dei servizi e dei prodotti che sono forniti da ciascun operatore destinatario di concessione o autorizzazione in base alla normativa vigente, di cui all'art. 1, comma 6, lettera b), n. 1);

5) verifica del rispetto della normativa in materia di campagne elettorali;

6) modalità di distribuzione dei servizi e dei prodotti, inclusa la pubblicità in qualunque forma diffusa, di cui all'art. 1, comma 6, lettera b), n. 3);

7) rispetto dei periodi minimi che debbono trascorrere per l'utilizzazione delle opere audiovisive da parte dei diversi servizi, di cui all'art. 1, comma 6, lettera b), n. 4);

8) rispetto, nel settore radiotelevisivo, delle norme in materia di tutela dei minori, di cui all'art. 1, comma 6, lettera b), n. 6);

9) rispetto della tutela delle minoranze linguistiche, di cui all'art. 1, comma 6, lettera b), n. 7);

10) rispetto delle norme in materia di diritto di rettifica di cui all'art. 1, comma 6, lettera b), n. 8);

11) rispetto dei criteri fissati nel regolamento relativo alla pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa, di cui all'art. 1, comma 6, lettera b), n. 12);

12) rispetto delle disposizioni relative al divieto di posizioni dominanti, di cui all'art. 2;

d) funzioni istruttorie, in materia di:

1) controversie in tema di interconnessione e accesso alle infrastrutture di telecomunicazione, di cui all'art. 1, comma 6, lettera a), n. 9);

2) controversie tra gli enti gestori dei servizi di telecomunicazioni e gli utenti privati, di cui all'art. 1, comma 6, lettera a), n. 10).

3. Le funzioni delegate sono esercitate dal comitato nell'ambito e nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi stabiliti dall'Autorità al fine di assicurare il necessario coordinamento sull'intero territorio nazionale dei compiti ad essa affidati.

4. L'esercizio delle funzioni delegate è subordinato alla stipulazione di apposite convenzioni, sottoscritte dal presidente dell'Autorità, dal Presidente della Regione, d'intesa con il presidente del consiglio regionale, sentita la commissione consiliare competente, e dal presidente del comitato, nelle quali sono specificate le singole funzioni delegate nonché le risorse assegnate per il loro esercizio.

5. In caso di accertata inerzia, ritardo o inadempimento del comitato nell'esercizio delle funzioni delegate, ovvero in caso di ripetuta violazione delle direttive generali stabilite dall'Autorità, da cui derivi un grave pregiudizio all'effettivo perseguimento delle finalità indicate dalla legge n. 249/1997, l'Autorità opera direttamente, in via sostitutiva, previa contestazione al comitato e assegnazione, salvo i casi di urgenza, di un congruo termine per rimuovere l'omissione o per rettificare gli atti assunti in violazione dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2. Della contestazione e degli atti conseguenti l'Autorità dà tempestiva comunicazione al presidente del consiglio regionale.

Art. 14.

Programmazione delle attività del comitato

1. Ogni anno il comitato presenta all'ufficio di presidenza del consiglio regionale il programma di attività per l'anno successivo, con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario. La parte del programma relativa alle funzioni delegate è presentata anche all'Autorità. Il presidente del consiglio regionale trasmette il programma di attività al Presidente della Regione e alla commissione consiliare competente.

2. L'ufficio di presidenza, previa discussione cui partecipa anche il presidente del comitato, esamina ed approva il programma. I mezzi e le risorse da iscrivere nella previsione di spesa del bilancio del consiglio regionale sono determinati in conformità al programma di attività.

3. Entro il 31 marzo di ogni anno il comitato presenta al consiglio regionale e all'Autorità:

a) una relazione sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale nonché sull'attività svolta nell'anno precedente;

b) il rendiconto della gestione della propria dotazione finanziaria che è allegato al rendiconto annuale del consiglio regionale.

4. La relazione di cui al comma 3, lettera a), è trasmessa dal presidente del consiglio regionale al Presidente della Regione.

5. Il comitato, d'intesa con l'ufficio di Presidenza, rende pubblici il programma di attività e la relazione annuale di cui al comma 3, lettera a), attraverso gli strumenti informativi ritenuti opportuni.

Art. 15.

Collaborazione con gli enti locali

1. Il Presidente della Regione stipula specifici accordi con gli enti locali ai fini della comunicazione al comitato dei provvedimenti degli enti locali stessi concernenti le postazioni emittenti radiotelevisive, nonché gli impianti di radiotrasmissione, o di ripetizione dei segnali di telefonia fissa e mobile o di ogni altra sorgente di emissioni radioelettriche.

Art. 16.

Dotazione organica

1. L'ufficio di presidenza del consiglio regionale, d'intesa con l'Autorità individua, all'interno delle strutture del consiglio regionale, la struttura di supporto al comitato. Tale struttura è posta alle dipendenze funzionali del comitato ed opera in piena autonomia rispetto al restante apparato regionale. La struttura può essere integrata, previa intesa sulle modalità e le procedure di integrazione tra l'ufficio di presidenza del consiglio regionale, la giunta regionale e il presidente del comitato, dall'apporto permanente o speciale di altri uffici regionali.

2. La dotazione organica della struttura di cui al comma 1 è determinata d'intesa con l'Autorità e l'assegnazione del relativo personale e delle risorse è approvata secondo le vigenti norme regionali sull'organizzazione del consiglio regionale.

3. Nell'esercizio delle proprie funzioni il comitato può attivare rapporti di collaborazione con soggetti od organismi di riconosciuta indipendenza e competenza, nell'ambito delle previsioni di spesa contenute nel programma approvato dall'ufficio di Presidenza.

Art. 17.

Gestione amministrativa, economica e finanziaria

1. Nell'ambito delle previsioni contenute nel programma annuale di attività e della corrispondente dotazione finanziaria, il comitato gode di autonomia gestionale.

2. Gli atti per la gestione tecnica, finanziaria e amministrativa riguardanti l'attività del comitato sono di competenza del dirigente responsabile della struttura di supporto, sulla base degli indirizzi impartiti dal comitato.

3. Il dirigente di cui al comma 2 è nominato dall'ufficio di presidenza del consiglio regionale, previa intesa con il presidente del comitato. Esso è soggetto alla responsabilità prevista per i dirigenti regionali e risponde del suo operato al presidente del comitato.

Art. 18.

Abrogazione

1. La legge regionale 27 dicembre 1991, n. 85 è abrogata.

Art. 19.

Norma di coordinamento

1. Ove in leggi regionali figuri la locuzione «Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi», tale locuzione deve intendersi sostituita con «Comitato regionale per le comunicazioni».

Art. 20.

Modificazione alla legge regionale 26 maggio 1998, n. 41

1. La lettera d) del comma 1 dell'art. 10 della legge regionale 26 maggio 1998, n. 41 (Interventi per la valorizzazione e lo sviluppo dell'informazione locale) è sostituita dalla seguente:

«d) un rappresentante del comitato regionale per le comunicazioni (Co.Re.Com.);».

Art. 21.

Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione, alla elezione dei membri del comitato ed alla nomina del suo presidente si provvede entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Nelle more dell'adozione del regolamento interno di cui all'art. 9, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti per il Co.Re.Rat.

3. All'eventuale incremento della dotazione organica di cui all'art. 16 si provvede con la legge finanziaria per l'anno 2002.

Art. 22.

Norma finanziaria

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge è valutato in lire 300 milioni (€ 154.937) per l'anno 2001 e in annui € 420.000 a decorrere dall'anno 2002.

2. L'onere di cui al comma 1 trova copertura nell'obiettivo programmatico 1.1.1. «Consiglio regionale» e si provvede per l'anno 2001 mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 69000 «Fondo globale per il finanziamento di spese correnti», dell'obiettivo programmatico 3.1. «Fondi globali», a valere sull'accantonamento previsto al punto A.1 «Istituzione del Co.Re.Com.», dell'allegato 1 del bilancio di previsione della Regione per l'anno finanziario 2001. A decorrere dall'anno 2002:

quanto a € 155.000 si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 69000 «Fondo globale per il finanziamento di spese correnti», dell'obiettivo programmatico 3.1. «Fondi globali», a valere sull'accantonamento previsto al punto A.1 «Istituzione del Co.Re.Com.», dell'allegato 1 del bilancio di previsione pluriennale della Regione per gli anni 2001/2003;

quanto a € 265.000 grava sul bilancio del consiglio regionale e trova copertura nello stanziamento iscritto sul capitolo 20000 «Fondo per il funzionamento del consiglio regionale» dell'obiettivo programmatico 1.1.1. «Consiglio regionale» del bilancio di previsione pluriennale della Regione per gli anni 2001/2003.

3. Le risorse trasferite dall'Autorità per l'esercizio delle funzioni delegate previste all'art. 13 sono iscritte nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale e assegnate al consiglio regionale.

4. Nel bilancio autonomo del consiglio regionale, a norma dell'art. 68 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 90 (Norme in materia di bilancio e di contabilità generale della Regione autonoma Valle d'Aosta) e successive modificazioni ed integrazioni, sono inserite apposite voci di spesa per l'attività e le funzioni, proprie e delegate, del comitato.

5. Per l'applicazione della presente legge la giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 4 settembre 2001.

VIÉRIN

01R0667

LEGGE REGIONALE 25 ottobre 2001, n. 27.

Intervento finanziario per la copertura del disavanzo di gestione dell'azienda regionale sanitaria U.S.L. della Valle d'Aosta per l'anno 2000.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Valle d'Aosta n. 48 del 26 ottobre 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Con la presente legge la Regione effettua un intervento finanziario diretto alla copertura del disavanzo di gestione di L. 24.324.931.108 (€ 12.562.778), registrato dall'azienda regionale sanitaria U.S.L. della Valle d'Aosta nell'esercizio finanziario 2000, e risultante dal bilancio di esercizio della medesima azienda, vistato dal collegio sindacale secondo quanto disposto dall'art. 28 della legge regionale 16 luglio 1996, n. 19 (Norme sull'assetto contabile, gestionale e di controllo dell'unità sanitaria locale della Valle d'Aosta, in attuazione del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517).

Art. 2.

Modalità di intervento

1. Per il finanziamento dell'intervento di cui all'art. 1 la giunta regionale è autorizzata a contrarre un mutuo passivo di € 12.560.000, ad un tasso non superiore al tasso IRS a dieci anni, aumentato di un punto percentuale, per un periodo di ammortamento di dieci anni, oltre al preammortamento tecnico.

Art. 3.

Disposizioni finanziarie

1. L'onere derivante dall'autorizzazione a contrarre il mutuo di cui all'art. 2, valutato in annui € 1.741.482 dall'anno 2002 all'anno 2016, trova copertura nell'obiettivo programmatico 3.2. «Altri oneri non ripartibili» dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale della Regione per gli anni 2001 - 2003 e, per gli anni 2002 e 2003, vi si provvede mediante utilizzo per annui € 1.741.482 dello stanziamento iscritto al capitolo 69300 «Quote interessi per ammortamento di mutui da contrarre» del medesimo obiettivo programmatico.

2. Per l'applicazione della presente legge la giunta regionale è autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'assessore regionale competente in materia di bilancio e finanze, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione autonoma Valle d'Aosta.

Aosta, 25 ottobre 2001

VIÉRIN

01R0729

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 3 settembre 2001, n. 28.

Disposizioni per lo svolgimento della stagione venatoria 2001 - 2002. Modificazioni alla legge regionale 1° luglio 1994 n. 29 recante norme in materia di caccia.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 9 del 5 settembre 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

CALENDARIO VENATORIO PER LA STAGIONE 2001 - 2002

Art. 1.

Caccia programmata

1. Ai fini della razionale gestione delle risorse faunistiche sull'intero territorio della Liguria per l'annata venatoria 2001 - 2002, si applica il seguente regime di caccia programmata:

1.1. Periodi di caccia:

a) dal 16 settembre al 9 dicembre 2001 la caccia alla selvaggina stanziale è consentita in tutto il territorio della Liguria per tre giornate settimanali e precisamente:

nella provincia di Imperia nei giorni di sabato e domenica e in un terzo giorno a scelta, tra lunedì, mercoledì e giovedì, esclusa la zona Alpi;

nelle province di Genova, Savona e La Spezia in tre giorni a scelta del cacciatore, fermo restando il silenzio venatorio nei giorni di martedì e venerdì.

Per la zona faunistica delle Alpi resta valida la competenza della provincia ai sensi del successivo punto 1.5.

Nelle dette giornate, fisse o a scelta, è altresì consentita la caccia alla selvaggina migratoria, sia da appostamento che in forma vagante;

b) dal 1° ottobre al 29 novembre 2001 sulla base delle consuetudini venatorie locali e delle osservazioni relative alle annate precedenti, la caccia alla selvaggina migratoria è consentita ferma restando l'esclusione nei giorni martedì e venerdì per le ulteriori due giornate settimanali in tutto il territorio regionale, su conformi disposizioni emanate dalle province, esclusivamente se praticata da appostamento;

c) non sono mai consentite né la posta né la caccia da appostamento, sia temporaneo sia fisso, sotto qualsiasi forma alla beccaccia e al beccaccino.

L'attività venatoria alla beccaccia si intende praticabile esclusivamente dal sorgere del sole al tramonto in forma vagante;

d) dal 1° dicembre 2001 al 31 gennaio 2002 è consentita la caccia, sia da appostamento che in forma vagante con l'impiego di cani, alla selvaggina migratoria per complessive tre giornate settimanali a scelta del cacciatore, ad esclusione del martedì e del venerdì e di eventuali ulteriori limitazioni. È fatto salvo quanto successivamente disposto per la caccia alla volpe, al fagiano, al cinghiale e ad altri ungulati.

1.2. Specie cacciabili e relativi periodi di caccia: nei periodi di tempo di cui al punto 1.1. sono cacciabili le seguenti specie:

a) dal 16 settembre al 9 dicembre 2001: starna, pernice rossa, lepre comune, coniglio selvatico.

Le province, tenuto conto della consistenza faunistica e sentite le indicazioni degli ambiti territoriali di caccia (A.T.C.) e dei comprensori alpini (C.A.), possono prolungare il periodo di caccia alle specie stanziali fino al 31 dicembre 2001;

b) dal 16 settembre al 31 dicembre 2001: quaglia, tortora, merlo e allodola;

c) dal 16 settembre 2001 al 31 gennaio 2002: cesena, tordo bottaccio, tordo sassello, germano reale, gallinella d'acqua, pavoncella, colombaccio, beccaccia, beccaccino, fagiano, volpe, alzavola, canapiglia, fischione, codone, marzaiola, mestolone, moriglione, moretta, folaga, cornacchia nera, cornacchia grigia, ghiandaia, gazza;

d) dal 1° ottobre al 29 novembre 2001: fagiano di monte (limitatamente ai soggetti maschi);

Caccia alla volpe:

è consentita ai singoli cacciatori dal 16 settembre 2001 al 31 gennaio 2002 in ogni giornata aperta alla caccia. Nel periodo compreso tra il 15 dicembre 2001 ed il 31 gennaio 2002 può essere consentita la caccia a squadre, con specifiche autorizzazioni nominative rilasciate dalle province, alle squadre appositamente costituite, con l'impiego di ausiliari, in località determinate, ed in ogni giornata aperta alla caccia.

Caccia alla pernice rossa ed alla starna:

per la pernice rossa e la starna le province possono determinare limitazioni relative ad aree e periodi di caccia.

Caccia al fagiano di monte:

le amministrazioni provinciali di Savona e di Imperia determinano, sulla base di appositi censimenti di campagna, il contingente del fagiano di monte che può essere abbattuto in relazione alla consistenza faunistica presente sul territorio e determinano le modalità di denuncia dei capi abbattuti ai fini della sospensione del prelievo.

1.3. Specie vietate per insufficiente o non dimostrata consistenza faunistica:

pernice bianca, lepre bianca, coturnice, cervo, daino e camoscio, ad esclusione per il daino delle province di Genova e Savona, e per il camoscio della provincia di Imperia.

1.4. Prelievo venatorio del cinghiale e degli altri ungulati:

a) cinghiale: il prelievo venatorio del cinghiale è consentito nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, secondo le norme regolamentari emanate dalle province e sino all'esaurimento dei contingenti di abbattimento dalle stesse stabiliti, nei seguenti periodi:

dal 16 settembre al 16 dicembre 2001 per la provincia di Imperia;

dal 1° ottobre al 31 dicembre 2001 per le province di Genova, Savona e La Spezia, con facoltà delle medesime di poter variare le date di apertura e di chiusura, ai sensi dell'art. 18, comma 2 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);

b) altri ungulati: il prelievo venatorio degli altri ungulati, è attuabile esclusivamente in forma selettiva. Le province, ai sensi dell'art. 35, comma 2 della legge regionale n. 29/1994 e successive modifiche, approvano gli eventuali piani di abbattimento selettivi indicanti i periodi di prelievo nel rispetto dell'arco temporale di cui all'art. 18, comma 2 della legge n. 157/1992.

1.5. Zona delle Alpi:

l'esercizio della caccia nella zona faunistica delle Alpi è consentito dal 16 settembre 2001 al 31 gennaio 2002 su conformi disposizioni emanate dalle province ai sensi del comma 4 dell'art. 47 della legge regionale n. 29/1994 come introdotto dall'art. 10 della presente legge.

1.6. Orario di caccia:

la caccia è consentita da un'ora prima del sorgere del sole sino al tramonto secondo l'orario di seguito riportato per l'anno 2001:

dal 16 settembre al 30 settembre dalle ore 6,15 alle ore 19,15 (ora legale);

dal 1° ottobre al 15 ottobre dalle ore 6,45 alle ore 18,45 (ora legale);

dal 16 ottobre al 31 ottobre dalle ore 7 alle ore 18,30 (ora legale);

dal 1° novembre al 15 novembre dalle ore 6,15 alle ore 17,15;

dal 16 novembre al 30 novembre dalle ore 6,30 alle ore 17,00;

dal 1° dicembre al 15 dicembre dalle ore 6,45 alle ore 16,45;

dal 16 dicembre al 31 dicembre dalle ore 7 alle ore 17; per l'anno 2002:

dal 1° gennaio al 15 gennaio dalle ore 7,15 alle ore 17,15;

dal 16 gennaio al 31 gennaio dalle ore 7 alle ore 17,30.

1.7. Caccia con l'arco e con il falco:

la caccia con il falco è consentita esclusivamente per le località, le specie, i modi ed i giorni nei quali è consentito il cane da ferma, in conformità a quanto previsto dall'art. 31 della legge regionale n. 29/1994. L'uso dell'arco è consentito per le località, i modi ed i giorni nei quali è consentito l'uso del fucile.

1.8. Allenamento cani:

a) l'allenamento dei cani nel territorio da aprirsi alla caccia, può essere condotto dal 15 agosto al 9 settembre 2001, esclusi i giorni di martedì e venerdì da un'ora prima del sorgere del sole sino al tramonto;

b) l'addestramento dei cani per la caccia al cinghiale è regolamentato dalle province, fermo restando quanto stabilito alla lettera a).

1.9. Carniere massimo:

per ogni giornata di caccia ciascun cacciatore non può abbattere o catturare un numero di selvatici maggiore di quelli di seguito specificati:

a) Selvaggina stanziale:

fagiano, starna, pernice rossa, lepre: complessivamente due capi, dei quali una sola pernice rossa, una sola starna e una sola lepre; fagiano di monte: un capo.

b) Selvaggina migratoria:

venti capi complessivamente con il limite di: allodola: otto capi; colombaccio: dieci capi; beccaccia: tre capi; beccaccino: due capi; germano reale, gallinella d'acqua, pavoncella: complessivamente cinque capi; alzavola, canapiglia, fischione, codone, marzaiola, mestolone, moriglione, moretta, folaga: complessivamente due capi; cornacchia nera, cornacchia grigia, gazza e ghiandaia: venti capi per specie.

2. Ciascun cacciatore non può abbattere, nel corso di un'intera annata venatoria, un numero di selvatici maggiore di quello di seguito specificato:

fagiano: venti capi; lepre, pernice rossa e starna: complessivamente otto capi.

È vietato esercitare l'attività venatoria alle specie di fauna selvatica non comprese nell'elenco di cui al presente articolo ed al di fuori degli orari e dei periodi consentiti.

Art. 2.

Limitazioni all'attività venatoria

1. I presidenti delle amministrazioni provinciali possono, per i territori di rispettiva competenza, vietare o ridurre la caccia in determinate zone per periodi prestabiliti a determinate specie di fauna selvatica, tra quelle specificate all'art. 1, per motivate ragioni connesse alla consistenza faunistica o per sopravvenute particolari condizioni ambientali, stagionali e climatiche nonché per malattie o altre calamità.

Art. 3.

Tesserino per l'esercizio venatorio

1. Il tesserino a lettura ottica per l'annata venatoria 2001 - 2002 predisposto dalla Regione Liguria, ai fini della elaborazione statistica deve essere riconsegnato al momento del ritiro di quello della nuova stagione di caccia; coloro che intendessero rinunciare all'attività venatoria dovranno comunque riconsegnare il tesserino entro e non oltre il 15 ottobre 2001, salvi i casi di smarrimento o furto denunciato all'autorità di pubblica sicurezza o alle province competenti per territorio, le quali possono delegare all'operazione le associazioni venatorie riconosciute.

2. Il tesserino deve essere compilato come disposto dall'art. 38 della legge regionale n. 29/1994 e successive modifiche.

3. Le giornate aggiuntive di cui all'art. 1, comma 1.1. lettera b), del presente calendario, devono essere identificate all'inizio della giornata, con l'apposizione di un pallino, ben visibile, all'interno del riquadro rosso corrispondente alla tipologia di caccia (appostamento).

4. Il cacciatore è tenuto alla raccolta dei bossoli delle cartucce sparate.

Art. 4.

Sanzioni

1. Il contravventore alle norme contenute nel presente titolo è soggetto alle sanzioni previste dalla legge n. 157/1992, dalla legge regionale n. 29/1994 e dalle altre norme vigenti in materia. In particolare per l'abbattimento di specie cacciabili, ma proibite dalle province, si applicano in analogia le sanzioni previste dall'art. 30 della legge n. 157/1992.

Art. 5.
Vigilanza

1. Per quanto riguarda la vigilanza venatoria, trovano specifico riferimento le disposizioni contenute nell'art. 48, comma 1 della legge regionale n. 29/1994.

Capo II

MODIFICAZIONI ALLA LEGGE REGIONALE 1° LUGLIO 1994, N. 29

Art. 6.

Sostituzione dell'art. 25 della legge regionale n. 29/1994

1. L'art. 25 della legge regionale n. 29/1994 è così sostituito:
«Art. 25 (*Accesso dei cacciatori agli ambiti territoriali di caccia ed ai comprensori alpini*). — 1. Allo scopo di omogeneizzare nel territorio regionale la pressione venatoria, la giunta regionale, sentite le province, tenuto conto degli indici di densità venatorie minime stabiliti ogni cinque anni dal Ministero competente e sulla base della superficie agro-silvo-pastorale provinciale e del numero dei cacciatori che esistono nella provincia stessa, stabilisce gli indici ai quali le province devono fare riferimento per la propria programmazione.

2. La provincia comunica annualmente agli organismi di gestione il numero di cacciatori che possono essere ammessi in ogni ambito territoriale di caccia tenuto conto degli indici di cui al comma 1.

3. Gli organismi di gestione soddisfano le richieste di accesso dei cacciatori fino al limite di disponibilità di cui al comma 2 e nel rispetto dell'art. 14, comma 5 della legge n. 157/1992.

4. Il cacciatore ha diritto di accesso all'ambito territoriale di caccia o al comprensorio alpino dove ha la residenza anagrafica o dove ha domicilio per motivi di pubblico servizio.

5. Per gli ambiti territoriali o comprensori alpini in cui il numero dei cacciatori residenti è superiore al numero dei cacciatori ammissibili, la provincia provvede a destinare i cacciatori in esubero in altri ambiti territoriali o comprensori alpini. La nuova destinazione è effettuata prioritariamente sulla base delle richieste e secondo il relativo ordine cronologico. A tal fine la provincia fissa il termine entro cui le richieste devono essere presentate. Qualora permanga la situazione di esubero la provincia destina autoritativamente ad altro ambito territoriale o comprensorio alpino i cacciatori di minore età.

6. I posti disponibili dopo le iscrizioni compiute con i criteri di cui ai commi 2 e 3 sono assegnati dagli organismi di gestione degli ambiti territoriali di caccia o dei comprensori alpini ai cacciatori richiedenti secondo il seguente ordine di priorità:

- a) proprietari o conduttori di terreni compresi nell'ambito territoriale interessato;
- b) soggetti iscritti da almeno un biennio;
- c) soggetti residenti nella provincia;
- d) soggetti residenti nella regione;
- e) soggetti non residenti che svolgono l'attività lavorativa principale nella regione;
- f) soggetti residenti in altre regioni.

7. A parità di punteggio vale l'ordine di presentazione della domanda.

8. Il cacciatore che sia titolare dell'autorizzazione alla costituzione di un appostamento fisso di caccia con o senza l'uso di richiami vivi, ha diritto ad essere iscritto all'ambito o comprensorio in cui è compreso l'appostamento.

9. Limitatamente alla caccia alla selvaggina migratoria ed al cinghiale gli ambiti territoriali di caccia e/o i comprensori alpini possono consentire l'accesso sui territori di competenza e per un numero di giornate prestabilite ad altri cacciatori residenti in altri A.T.C. o C.A. della stessa provincia o di altre province pur ricadenti in altre regioni, anche oltre il limite di densità venatoria.

10. A ciascun cacciatore residente in Liguria è consentito l'esercizio venatorio in mobilità alla selvaggina migratoria negli altri ambiti territoriali di caccia o comprensori alpini, oltre a quello di residenza di cui al comma 4, inclusi nel territorio regionale, per un numero massimo di venti giorni, previo il pagamento di una quota aggiuntiva non superiore ad un quarto del costo dell'A.T.C. di interesse.

Tale opportunità è da svolgersi nella forma di appostamento fisso o temporaneo a partire dal 1° ottobre e sino al termine della stagione venatoria.

11. Il numero dei posti disponibili per tale forma di caccia in mobilità è dato, per ogni A.T.C. o C.A., dalla differenza tra il numero complessivo dei cacciatori ammissibili fissato dalle province e il numero dei cacciatori iscritti, sommata alle ammissioni provvisorie autorizzabili di cui al comma 9.

12. Entro il 30 giugno la provincia indica agli organismi di gestione degli A.T.C. e dei C.A. oltre a quanto previsto al comma 2, il numero massimo entro cui devono essere contenute le ammissioni provvisorie.

13. Ai cacciatori iscritti in altri A.T.C. o C.A. della stessa provincia in cui ricade l'ambito territoriale di interesse venatorio, è riservato il sessantacinque per cento del numero dei posti disponibili; il trenta per cento è riservato ai cacciatori iscritti in altri A.T.C. o C.A. della Liguria, mentre, per assolvere al principio di reciprocità tra Regioni, il cinque per cento è riservato ai cacciatori extra regionali non iscritti in A.T.C. o C.A. della Regione Liguria. Eventuali posti non occupati all'interno delle percentuali citate, vengono utilizzati dal comitato di gestione per l'assegnazione, non più distinta come sopra, ai cacciatori che pur avendo fatto richiesta, non hanno potuto essere inclusi nelle fasce di competenza.

14. L'ammissione per la caccia alla selvaggina migratoria in mobilità è consentita previa acquisizione di autorizzazione rilasciata dall'A.T.C. o C.A. di interesse, che ne regola l'accesso secondo le priorità previste al comma 6, lettere a), b) ed e).

15. Le procedure autorizzative sono indicate all'art. 27-bis.

16. Le domande di iscrizione devono essere prodotte agli organismi di gestione degli A.T.C. o C.A. di interesse venatorio, nel periodo compreso tra il 1° e il 31 luglio.

17. La graduatoria delle iscrizioni dei cacciatori in mobilità per l'attività venatoria alla selvaggina migratoria segue periodi e criteri di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 26.

18. L'esercizio venatorio nelle aree contigue dei parchi individuate dalla Regione ai sensi dell'art. 3 comma 2 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, si svolge nella forma di caccia controllata riservata ai cacciatori aventi diritto all'accesso negli ambiti territoriali di caccia e dei comprensori alpini su cui insiste l'area contigua naturale protetta.

19. Per le aree contigue di cui al comma 18 le province, d'intesa con gli organi di gestione del parco e con gli A.T.C. e C.A., stabiliscono protocolli che debbono considerarsi parte integrante della pianificazione faunistica provinciale e, a tal fine, il calendario venatorio provinciale assumerà nelle aree contigue la natura di piano e programma di prelievo.

20. Nelle aree contigue individuate ai sensi del comma 18, la gestione dei piani e programmi di prelievo è affidata al comitato di gestione degli ambiti territoriali di caccia o dei comprensori alpini in cui ricadono le aree interessate d'intesa con l'organismo di gestione del parco».

Art. 7.

Inserimento di commi all'art. 30 della legge regionale n. 29/1994

1. Nell'art. 30 della legge regionale n. 29/1994 sono aggiunti i seguenti commi:

«2-bis. Sono utilizzabili uccelli di cattura appartenenti alle specie riportate al comma 4, dell'art. 4 della legge n. 157/1992.».

«3-bis. I limiti di cui ai commi 2-bis e 3 non si applicano ai richiami nati in cattività.».

Art. 8.

Modificazione dell'art. 34, comma 3, della legge regionale n. 29/1994

1. Il comma 3 dell'art. 34 della legge regionale n. 29/1994 è sostituito come segue:

«3. La giunta regionale su proposta delle province può anticipare a far data dal 1° agosto e prorogare fino al 31 gennaio, previo parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, la caccia di selezione agli ungulati, sulla base di piani di abbattimento selettivo approvati dalla provincia nel rispetto dell'arco temporale di cui al comma 1, dell'art. 18 della legge n. 157/1992. I piani di abbattimento, se non realizzati, sono completati nei mesi di dicembre e gennaio».

Art. 9.

Modificazione all'art. 35, comma 16

1. Il comma 16, dell'art. 35 della legge regionale n. 29/1994 è sostituito come segue:

«16. La caccia al capriolo, cervo, daino e camoscio può essere esercitata esclusivamente in forma selettiva. Per caccia di selezione si intende quella praticata individualmente alla cerca o all'aspetto senza l'uso dei cani e con armi a canna rigata di calibro adeguato munite di cannocchiale di mira. Per il prelievo di un definito numero di capi di determinate specie stabilito dalla provincia su proposta del comitato di gestione dell'A.T.C. o del C.A. in base ad appositi indagini il capo abbattuto deve essere controllato da un tecnico dell'ambito territoriale di caccia o del comprensorio alpino entro settantadue ore per i rilevamenti del caso e solo dopo sarà a disposizione del cacciatore. Per il

recupero dei capi feriti è consentito l'uso dei cani da traccia purché abilitati da prove di lavoro organizzate dall'E.N.C.I.. I conduttori di cani da traccia sono abilitati dalla provincia previo corso di istruzione e superamento di una prova di esame. A tale scopo essi possono fare uso delle armi di cui all'art. 13 della legge statale. Le operazioni, da svolgersi con l'uso di un solo cane, possono essere effettuate anche fuori degli orari previsti per la caccia e nelle giornate di silenzio venatorio su tutto il territorio previa comunicazione all'A.T.C. o C.A. di competenza. Negli ambiti protetti e nelle aziende venatorie la ricerca viene compiuta con l'autorizzazione della provincia competente o del titolare dell'azienda venatoria. Le spoglie dell'animale recuperato sono di proprietà del cacciatore che lo ha ferito.».

Art. 10.

Integrazione all'art. 47

1. Dopo il comma 3, dell'art. 47 della legge regionale n. 29/1994 sono inseriti seguenti commi:

«4. È vietato cacciare sui terreni coperti in tutto o per la maggior parte da neve. Per terreni coperti nella maggior parte dalla neve si intendono i terreni circostanti il punto di osservazione, coperti da un manto di neve per oltre la metà della propria estensione, a vista d'occhio, con esclusione della cosiddetta spruzzata.

5. Le province sulla base di specifiche e motivate esigenze, possono autorizzare la caccia agli ungulati in deroga a quanto previsto dal comma 4.

6. Non sono mai consentite né la posta né la caccia da appostamento, sia temporaneo che fisso, sotto qualsiasi forma alla beccaccia e al beccaccino. L'attività venatoria alla beccaccia si intende praticabile esclusivamente dal sorgere del sole al tramonto, in forma vagante.

7. È vietato il trasporto all'interno dei centri abitati, nelle zone ove è vietata l'attività venatoria, ed anche a bordo di veicoli di qualunque genere di armi da sparo per uso venatorio che non siano scariche e in custodia. È consentito il trasferimento del fucile non in custodia purché visibilmente scarico, nell'attraversamento delle aié e delle corti o altre pertinenze di fabbricati rurali, dal luogo di deposito e/o custodia abituale alla zona venatoria prescelta e viceversa, nonché nell'attraversamento di strade e di vie di comunicazione durante la battuta di caccia.».

Art. 11.

Abrogazione di norme

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge:

a) è abrogato il capo I della legge regionale 2 ottobre 2000, n. 38 (disposizioni per lo svolgimento della stagione venatoria 2000 - 2001. Modificazioni alla legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 recante norme in materia di caccia);

b) sono abrogati il comma 7 dell'art. 26 e il comma 2 dell'art. 27 della legge regionale n. 29/1994;

c) cessa di avere efficacia il decreto del presidente della giunta regionale n. 91 del 7 giugno 2001 avente per oggetto «Legge regionale 1° luglio 1994, n. 29, art. 34, comma 4. Approvazione calendario venatorio e tesserino venatorio per la stagione 2001 - 2002.».

Art. 12.

Norma transitoria

1. In fase di prima applicazione i termini di cui all'art. 6, comma 16 sono spostati dal 1° settembre al 20 settembre.

Art. 13.

Dichiarazione di urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 3 settembre 2001

BIASOTTI

02R0084

LEGGE REGIONALE 3 settembre 2001, n. 29.

Individuazione del perimetro del parco naturale regionale di Portofino e disposizioni speciali per il relativo piano.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 9 del 5 settembre 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Individuazione del perimetro del parco di Portofino

1. In deroga a quanto previsto dai commi 4 e 5 dell'art. 18 della legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (riordino delle aree protette), come modificata dalla legge regionale 21 aprile 1995, n. 32, il perimetro del parco naturale regionale di Portofino e quello dell'area ad esso contigua sono individuati dalla Regione nella cartografia alla scala 1:25.000 allegata alla presente legge (Allegato A).

2. Per effetto della perimetrazione di cui al comma 1:

a) sono ricompresi nel parco di Portofino i territori ivi individuati appartenenti ai comuni di Camogli, Portofino, Santa Margherita Ligure;

b) costituiscono aree contigue del parco i territori ivi individuati appartenenti ai comuni di Camogli, Santa Margherita Ligure, Rapallo, Zoagli, Chiavari.

3. I comuni di Rapallo, Zoagli e Chiavari, in quanto i relativi territori non sono ricompresi nel parco come perimetrato ai sensi del comma 1, partecipano all'attività degli organi dell'Ente parco di Portofino con esclusivo riferimento alle questioni che coinvolgano direttamente le rispettive aree contigue. Lo statuto dell'Ente disciplina in dettaglio le modalità di tale partecipazione.

4. L'Ente parco di Portofino è tenuto all'adozione del piano del parco, a norma dell'art. 18, commi da 1 a 4, della legge regionale n. 12/1995 e successive modifiche, entro il termine perentorio di sessanta giorni decorrente dall'entrata in vigore della presente legge.

5. Nelle aree che, per effetto della perimetrazione compiuta al comma 1, risultano esterne al parco naturale regionale, decadono ad ogni effetto le misure di salvaguardia previste dall'art. 47, commi 6 e 7 della legge regionale n. 12/1995.

Art. 2.

Disposizioni speciali per il piano del parco di Portofino

1. Il piano individua, ai sensi dell'art. 25 della legge regionale n. 12/1995 e successive modifiche, i regolamenti ritenuti necessari a disciplinare i comportamenti e le azioni in particolari aree o settori di attività.

2. Il piano può individuare inoltre, fra i regolamenti di cui al comma 1, quelli aventi contenuto di specificazione settoriale del piano stesso, in quanto volti a integrarne ed a specificarne la disciplina puntuale degli interventi previsti. In tali casi i regolamenti, adottati dal consiglio dell'ente parco previo parere obbligatorio della comunità del parco, sono approvati dalla giunta regionale, apportandovi le modificazioni ritenute opportune, secondo la medesima procedura dettata per i piani delle aree protette di cui all'art. 18 della legge regionale n. 12/1995, con il dimezzamento dei termini ivi previsti.

3. I regolamenti aventi natura di specificazione settoriale di cui al comma 2, se ed in quanto formulati ad un livello di dettaglio sufficiente per l'individuazione inequivoca delle operazioni ammesse, possono prevedere forme semplificate o sostitutive del rilascio del nulla osta di cui all'art. 21 della legge regionale n. 12/1995.

Art. 3.

Disposizioni finali e transitorie

1. Nei siti di importanza comunitaria IT1632603 «Parco di Portofino», IT1332614 «Pineta-Lecce di Chiavari», IT1332622 «Rio Tuia-Montallegro», in tutto o in parte esterni al parco di Portofino, al fine di garantire il raggiungimento dei risultati di conservazione dei valori che hanno determinato la loro individuazione, L'Ente parco è individuato quale soggetto preposto alla elaborazione degli indirizzi di pianificazione e di gestione ed alla effettuazione della verifica della valutazione d'incidenza sui piani e progetti.

2. Nei territori già appartenenti all'area parco di cui alla legge regionale 4 dicembre 1986, n. 32 (individuazione e disciplina del sistema di aree di interesse naturalistico-ambientale del Monte di Portofino. Istituzione dell'Ente regionale Monte di Portofino) che risultano esterni ai confini del parco naturale regionale di Portofino, fino all'approvazione della nuova disciplina urbanistica comunale, possono essere realizzati esclusivamente gli interventi edilizi indicati nell'art. 31, comma 1, lettere a), b), c) della legge 5 agosto 1978, n. 457 (norme per l'edilizia residenziale).

Art. 4.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Liguria.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 3 settembre 2001

BIASOTTI

02R0085

LEGGE REGIONALE 3 settembre 2001, n. 30.

Istituzione del parco naturale regionale di Portovenere.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 9 del 5 settembre 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

RIORDINO DELLE AREE PROTETTE DELLA COSTA DI LEVANTE

Art. 1.

Istituzione del parco naturale regionale di Portovenere

1. In attuazione di quanto disposto dalla legge regionale 11 agosto 1999, n. 23 (provvedimenti urgenti relativi al parco regionale naturale delle Cinque Terre), è istituito il parco naturale regionale di Portovenere ai sensi della legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (riordino delle aree protette) e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il parco naturale regionale dei Promontori e delle Isole di Levante di cui alla legge regionale n. 23/1999 è dichiarato estinto ad ogni effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo quanto previsto dal capo III.

Capo II

PARCO NATURALE REGIONALE DI PORTOVENERE

Art. 2.

Individuazione, classificazione e finalità

1. La perimetrazione del parco naturale regionale di Portovenere comprende i territori ricadenti nel comune di Portovenere, indicati con apposito segno grafico nelle planimetrie in scala 1:10000, allegate alla presente legge. Tale perimetrazione comprende altresì, ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge 6 dicembre, n. 394 (legge quadro sulle aree protette), anche il tratto di mare prospiciente il lato sud-ovest delle isole Palmaria, Tino e Tinetto, secondo quanto previsto dall'art. 5.

2. I territori così individuati sono classificati «Parco naturale regionale» ai sensi dell'art. 2, comma 2, della legge n. 394/1991, e dell'art. 3, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 12/1995.

3. Il parco naturale regionale di Portovenere viene inserito nel sistema regionale delle aree protette per le seguenti finalità:

a) garantire la conservazione dell'ambiente naturale, dei valori biologici, paesaggistici e storico-culturali dei territori interessati;

b) promuovere la conoscenza delle peculiarità naturali e culturali dell'area e la fruizione pubblica dell'ambiente in forme compatibili con la sua conservazione;

c) concorrere allo sviluppo sociale ed economico delle popolazioni locali, valorizzando l'identità dei luoghi e delle tradizioni e promuovendo come risorsa la qualità e la diversificazione ambientale, naturale e culturale;

d) favorire iniziative coordinate in campo agricolo, turistico, artigianale, commerciale, di riqualificazione ambientale e per il miglioramento dei servizi che interessino il parco e i territori ad esso contermini;

e) tutelare il tratto di mare prospiciente il lato sud-ovest delle isole Palmaria, Tino e Tinetto sotto il profilo biologico e geologico, favorendo la conservazione delle specie, degli ecosistemi e delle formazioni minerali presenti;

f) favorire, promuovere e sviluppare le attività di ricerca e la fruizione del tratto di mare a fini scientifici, culturali, sociali, didattici e ricreativi, tenendo anche conto delle attività tradizionalmente svolte nell'area.

Art. 3.

Gestione

1. La gestione del parco naturale regionale di Portovenere è affidata al comune di Portovenere.

2. In qualità di ente gestore, il comune redige la relazione prevista dall'art. 29 della legge regionale n. 12/1995; per quanto attiene all'ordinamento finanziario e contabile, nonché al regime fiscale osserva le disposizioni relative agli enti locali.

3. Per gli aspetti inerenti la gestione del tratto di mare di cui all'art. 5, l'ente gestore si avvale di una commissione, con funzioni consultive e propositive, presieduta dal sindaco, o da un suo delegato, e composta da:

a) un rappresentante della provincia;

b) un rappresentante della competente autorità marittima;

c) due esperti in materia di tutela dell'ambiente marino nominati, rispettivamente, dalla Regione e dalla Università degli studi di Genova.

4. Il comune procede alla nomina dei componenti della commissione sulla base delle designazioni pervenute, fatta salva l'integrazione con le designazioni successive.

5. La commissione dura in carica quattro anni e le sue riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti nominati.

Art. 4.

Strumenti di attuazione

1. Sono strumenti di attuazione delle finalità del parco il piano dell'area protetta ed il piano pluriennale socio-economico di cui agli articoli 16 e seguenti della legge regionale n. 12/1995 e successive modificazioni, in quanto applicabili.

Art. 5.

Tutela del tratto di mare prospiciente il parco di Portovenere

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'ente gestore e la Regione, d'intesa con l'autorità marittima competente, redigono un piano di perimetrazione, zonazione, regolamentazione e valorizzazione scientifica del tratto di mare prospiciente il lato sud-ovest delle isole Palmaria, Tino e Tinetto.

2. Il piano di cui al comma 1, su proposta della giunta, è approvato dal consiglio regionale e produce i suoi effetti decorsi sessanta giorni dalla pubblicazione della relativa deliberazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione; eventuali modificazioni sono approvate secondo il medesimo procedimento.

Capo III

LIQUIDAZIONE DELL'ENTE PARCO DEI PROMONTORI E DELLE ISOLE DI LEVANTE. DISPOSIZIONI COMUNI, TRANSITORIE E FINALI

Art. 6.

Estinzione del parco dei promontori e delle isole di levante e liquidazione del relativo ente di gestione

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Regione nomina un commissario per la liquidazione dell'Ente parco dei promontori e delle isole di levante e per gli adempimenti relativi al personale dipendente; fino a tale nomina gli organi dell'Ente restano in carica per il disbrigo degli affari di ordinaria amministrazione.

2. Le risorse finanziarie dell'Ente parco dei promontori e delle isole di levante destinate ad interventi in corso, in concreto disponibili al momento della sua liquidazione, sono trasferite alla Regione.

3. Il personale dipendente dell'Ente parco dei promontori e delle isole di levante è collocato, anche in soprannumero, presso il comune di Portovenere operante ai sensi dell'art. 3, comma 1, oppure presso altri enti pubblici preposti alla gestione delle aree naturali protette mediante apposita convenzione.

Art. 7.

Norme comuni e transitorie

1. Il comune di Portovenere esercita le funzioni di gestione per la porzione di parco ricadente nel proprio territorio e adotta il piano dell'area protetta entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Fino alla data di entrata in vigore del piano, il territorio del parco di Portovenere è sottoposto alle normative di salvaguardia di cui all'art. 42 della legge regionale n. 12/1995 e all'art. 6, comma 3, della legge n. 394/1991, con l'eccezione del centro storico di Portovenere, come individuato dai vigenti strumenti urbanistici, per il quale si applica la normativa dettata da tali strumenti, e delle aree classificate «ZAI - Zone per attrezzature ed impianti» per le quali si applicano le disposizioni della legge regionale 18 marzo 1985, n. 12 (individuazione e disciplina del sistema di aree di interesse naturalistico-ambientale «Bracco-Mesco - Cinque Terre - Montemarcello». Istituzione della commissione tecnico-scientifica regionale per l'ambiente naturale).

3. In caso di necessità e di urgenza, la giunta regionale può consentire deroghe alla normativa di cui all'art. 6, comma 3, della legge n. 394/1991, prescrivendo modalità di attuazione dei lavori ed opere idonee alla conservazione dell'integrità dei luoghi e dell'ambiente naturale. Resta ferma la possibilità di realizzare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria di cui all'art. 31, comma 1, lettere a) e b) della legge 5 agosto 1978 n. 457 (norme per l'edilizia residenziale).

Art. 8.

Norme finanziarie e finali

1. Per quanto non previsto nella presente legge, al parco naturale regionale di Portovenere si applicano le norme della legge regionale n. 12/1995 e successive modificazioni.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti iscritti ai seguenti capitoli del bilancio regionale:

2506 «Contributi agli enti di gestione delle aree protette regionali per le spese correnti connesse ai loro compiti»;

2507 «Contributi in conto capitale agli enti di gestione per attività ed interventi nelle aree protette regionali, provinciali o locali».

3. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

4. Le entrate derivanti dall'applicazione dell'art. 6, comma 2, sono introitate al capitolo 2525 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 3 settembre 2001

BIASOTTI

02R0086

LEGGE REGIONALE 4 settembre 2001, n. 31.

Ulteriori modifiche ed integrazioni alla legge regionale 25 gennaio 1993, n. 5 (individuazione dell'itinerario escursionistico denominato «Alta via dei Monti Liguri» e disciplina delle relative attrezzature) già modificata dalla legge regionale 1° marzo 1996, n. 11.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Liguria* n. 9 del 5 settembre 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche di norme

1. Nell'art. 2, comma 1 della legge regionale 25 gennaio 1993, n. 5 (individuazione dell'itinerario escursionistico denominato «Alta via dei Monti Liguri» e disciplina delle relative attrezzature), la lettera b) è così sostituita:

«b) dagli itinerari di raccordo e collegamento che abbiano particolare interesse ai fini escursionistici».

2. Il comma 3, dell'art. 3 della legge regionale n. 5/1993 è così sostituito:

«3. L'associazione Alta via dei Monti Liguri di cui all'art. 10 è depositaria della mappatura completa di tutti gli itinerari facenti parte del sistema Alta Via. Entro il 31 dicembre di ogni anno l'associazione da comunicazione alla giunta regionale delle variazioni apportate alla mappatura degli itinerari.».

3. Il comma 2, dell'art. 6 della legge regionale n. 5/1993 è così sostituito:

«2. Per i compiti di cui al presente articolo la provincia si avvale anche del servizio volontario di vigilanza ecologica disciplinato dalla legge regionale 2 maggio 1990, n. 30 (disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica), nonché delle guardie volontarie di cui alla lettera b), del comma 1, dell'art. 27 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio).».

4. Il comma 2, dell'art. 10 della legge regionale n. 5/1993 è così sostituito:

«2. In particolare l'associazione deve garantire lo svolgimento dei seguenti compiti:

a) la predisposizione delle convenzioni per la gestione delle strutture connesse all'AVML, sulla base di uno schema tipo approvato dalla giunta regionale;

b) la promozione e la diffusione dell'AVML e delle relative norme di comportamento;

c) la realizzazione del catasto dei sentieri esistenti e l'individuazione di percorsi nuovi o alternativi da includere nel sistema escursionistico dell'AVML;

d) le attività di valorizzazione e di miglioramento della rete escursionistica dell'AVML, comprese le strutture ricettive, anche attraverso la definizione di proposte da sottoporre agli enti competenti in materia.

Per la realizzazione di quanto previsto dalle lettere c) e d), l'associazione AVML si avvale della collaborazione delle associazioni ambientaliste, escursionistiche e venatorie interessate e degli ambiti territoriali di caccia.».

5. Nell'articolo 10-bis della legge regionale n. 5/1993, come inserito dalla legge regionale 1° marzo 1996, n. 11, sono aggiunti i seguenti commi:

«2. I contributi di cui al comma 1 sono erogati all'associazione nella misura dell'ottanta per cento al momento dell'approvazione del programma e nella misura del restante venti per cento al momento del rendiconto delle spese sostenute per l'attuazione del programma stesso.

3. L'associazione presenta il proprio rendiconto, che potrà contenere anche spese di carattere straordinario e amministrativo, alla Regione entro il 28 febbraio di ogni anno.».

Art. 2.

Norma transitoria

1. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale emana disposizioni per disciplinare l'attività di sparo sull'AVML, con particolare attenzione ai posti tappa di cui all'allegato 1 della legge regionale n. 5/1993.

Art. 3.

Abrogazione di norme

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) la lettera h), del comma 1, dell'art. 4 della legge regionale 25 gennaio 1993, n. 5 (individuazione dell'itinerario escursionistico denominato «Alta via dei Monti Liguri» e disciplina delle relative attrezzature);

b) il comma 2, dell'art. 5 della legge regionale n. 5/1993;

c) il comma 2, dell'art. 47 della legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio).

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 4 settembre 2001

BIASOTTI

02R0087

LEGGE REGIONALE 4 settembre 2001, n. 32.

Proroga del periodo di classificazione degli esercizi ricettivi di cui alla legge regionale 4 marzo 1982, n. 11 (norme per la classificazione delle aziende ricettive).

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Liguria* n. 9 del 5 settembre 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il periodo quinquennale 1995 - 1999 di validità della classificazione degli esercizi ricettivi, di cui alla legge regionale 4 marzo 1982, n. 11 (norme per la classificazione delle aziende ricettive) e successive modificazioni, già prorogato al 31 dicembre 2001 dalla legge regionale 21 ottobre 1999, n. 32, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2002.

2. Durante il periodo di cui al comma 1 possono essere comunque classificate tutte le strutture, a semplice richiesta del titolare dell'esercizio, secondo i criteri fissati dalla legislazione vigente.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 4 settembre 2001

BIASOTTI

02R0088

LEGGE REGIONALE 4 settembre 2001, n. 33.

Modifiche ed integrazioni all'art. 31-bis della legge regionale 3 marzo 1994, n. 10 (norme per l'edilizia residenziale pubblica) e successive modifiche ed integrazioni.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Liguria* n. 9 del 5 settembre 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche ed integrazioni all'art. 31-bis della legge regionale 3 marzo 1994, n. 10 (norme per l'edilizia residenziale pubblica) e successive modifiche ed integrazioni.

1. Il comma 5 dell'art. 31-bis della legge regionale 3 marzo 1994, n. 10 (norme per l'edilizia residenziale pubblica) e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:

«5. La giunta regionale provvede entro il 30 settembre al riparto delle quote del fondo di spettanza fra i soggetti di cui al comma 1, tenendo conto dell'ambito territoriale di operatività, dell'attività già svolta e debitamente documentata, del volume di garanzie rilasciate a valere sui finanziamenti ottenuti dagli aventi diritto. Il provvedimento di riparto stabilisce altresì il limite massimo di finanziamento a medio termine erogabile dalle banche ed istituti di credito ai soggetti morosi meritevoli.».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 4 settembre 2001

BIASOTTI

02R0089

LEGGE REGIONALE 5 ottobre 2001, n. 34.

Attuazione dell'art. 9 della direttiva comunitaria n. 79/409 del 2 aprile 1979 sulla conservazione degli uccelli selvatici.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 10 del 10 ottobre 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL VISTO DEL COMMISSARIO DEL GOVERNO

SI INTENDE APPOSTO PER IL DECORSO
DEL TERMINE DI LEGGE

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. Nell'ambito di applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 1, commi 3 e 4 e dell'art. 9 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), nonché dell'art. 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86 (norme generali sulla partecipazione dell'Italia al processo normativo comunitario e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari) e dell'art. 9 della convenzione di Berna del 19 settembre 1979, resa esecutiva con legge 5 agosto 1981, n. 503 (ratifica ed esecuzione delle convenzioni relative alla conservazione della vita selvatica e dell'ambiente naturale in Europa, con allegati, adottata a Berna il 19 settembre 1979), la presente legge regionale detta disposizioni per il prelievo in deroga, ai sensi dell'art. 9 della direttiva comunitaria n. 79/409 del 2 aprile 1979 e successive modifiche ed integrazioni, per l'annata 2001.

Art. 2.

Prelievo

1. Il prelievo è autorizzato ai cacciatori in possesso del tesserino venatorio regionale che ne facciano esplicita richiesta alla amministrazione provinciale di competenza e che risultino essere in possesso dell'apposita scheda di prelievo predisposta dalla Regione, rilasciata dalle provincie anche tramite gli ambiti territoriali di caccia ed i comprensori alpini, con le modalità indicate nell'allegato 1, che fa parte integrante della presente legge, nel rispetto dei termini di tempo, dei modi, delle specie e delle finalità, di cui alle vigenti disposizioni in materia.

2. Entro il 15 giugno di ogni anno la giunta regionale provvede all'eventuale modifica dell'allegato 1, sulla base di una relazione che ne motivi la fondatezza.

Art. 3.

Controlli

1. La vigilanza sulla applicazione delle presente legge è affidata agli agenti della Polizia provinciale, al Corpo forestale dello Stato nonché alle guardie ecologiche.

2. La specifica scheda per il calcolo del prelievo effettuato in deroga dovrà essere trasmessa alle amministrazioni provinciali competenti per territorio entro il 31 marzo di ogni anno; le amministrazioni provinciali dovranno inviare entro il 30 aprile successivo i dati elaborati alla Regione che provvederà, a sua volta, a trasmetterli all'Istituto nazionale per la fauna selvatica per l'ulteriore seguito.

Art. 4.

Sospensione del prelievo

1. La giunta regionale può sospendere il prelievo quando siano state accertate riduzioni delle popolazioni oggetto dell'intervento programmato.

Art. 5.

Sanzioni

1. La mancata restituzione della scheda di prelievo in deroga entro i termini previsti dall'art. 3 della presente legge comporta l'applicazione della sanzione di cui all'art. 49 comma 1 della legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio).

Art. 6.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Liguria.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 5 ottobre 2001

BIASOTTI

(Omissis).

02R0090

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
4 luglio 2001, n. 0247/Pres.

Regolamento applicativo della «Misura b - Insediamento giovani agricoltori» del piano di sviluppo rurale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. Approvazione.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 34 del 22 agosto 2001)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Visto il regolamento (CE) n. 1257/1999 del consiglio del 17 maggio 1999, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG) e che modifica ed abroga taluni regolamenti, e in particolare l'art. 8;

Visto il regolamento (CE) n. 1750/1999 della commissione del 23 luglio 1999, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1257/1999 del consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG);

Visto il regolamento (CE) n. 2075/2000 della commissione del 29 settembre 2000, che modifica il regolamento (CE) n. 1750/1999 soprarichiamato;

Vista la decisione della commissione delle Comunità europee n. C (2000) 2902 def. del 29 settembre 2000, recante approvazione del documento di programmazione sullo sviluppo rurale della Regione Friuli-Venezia Giulia per il periodo di programmazione 2000 - 2006;

Visto il piano di sviluppo rurale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, e in particolare la «Misura b) - Insediamento giovani agricoltori» in esso prevista;

Considerato che a detta misura si deve dare attuazione mediante un apposito provvedimento applicativo avente natura regolamentare;

Ritenuto di dar corso a detto provvedimento;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2160 del 29 giugno 2001;

Decreta:

È approvato il «Regolamento applicativo della «Misura b - Insediamento giovani agricoltori» del piano di sviluppo rurale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia» nel testo allegato al presente provvedimento, del quale forma parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 4 luglio 2001

TONDO

Registrato alla Corte dei conti, Udine, addì 7 agosto 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro n. 1, foglio n. 34

Regolamento applicativo della misura «b - Inseidiamento giovani agricoltori» del piano di sviluppo rurale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.

Capo I

ASPETTI GENERALI

Art. 1.

Finalità e obiettivi

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di attuazione della misura «b - Inseidiamento giovani agricoltori» prevista nel piano di sviluppo rurale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia (di seguito definito PSR nel presente regolamento), redatto ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/1999 del consiglio del 17 maggio 1999 (di seguito definito REG (CE) n. 1257/1999 nel presente regolamento), approvato con decisione della commissione delle Comunità europee n. C (2000) 2902 def. del 29 settembre 2000 e pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in data 15 dicembre 2000.

Art. 2.

Localizzazione geografica

1. Gli aiuti previsti dal presente regolamento sono concedibili nell'intero territorio regionale.

Art. 3.

Beneficiari

1. Beneficiano degli aiuti previsti dal presente regolamento gli imprenditori agricoli la cui impresa sia iscritta al registro di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, in possesso dei seguenti requisiti:

a) età non inferiore a diciott'anni alla data dell'inseidiamento e non superiore a quarant'anni alla data della decisione individuale di concedere l'aiuto; ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2075/2000 della commissione del 29 settembre 2000, per le domande presentate la prima volta nel corso dell'anno 2000 la verifica dell'età del richiedente viene effettuata con esclusivo riferimento alla data di presentazione della domanda;

b) possesso di adeguate conoscenze e competenze professionali così come definite all'art. 6;

c) inseidiamento per la prima volta in una azienda agricola;

d) inseidiamento in qualità di capo dell'azienda.

2. L'imprenditore agricolo deve insediarsi in un'azienda agricola situata nella regione che:

a) dimostra redditività economica, così come definita all'art. 7;

b) rispetta i requisiti minimi concernenti l'ambiente, l'igiene ed il benessere degli animali, così come definiti all'art. 8.

3. L'azienda agricola si intende situata nella regione quando la maggior parte della superficie agricola utilizzata (di seguito definita SAU nel presente regolamento) relativa a tutte le unità tecnico-economiche (di seguito definite UTE nel presente regolamento) condotte dal richiedente, ricade in regione. Ai sensi del comma 3 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, l'UTE viene definita come l'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche ed acquicole condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività economica, ubicato in una porzione di territorio e avente una propria autonomia produttiva.

Art. 4.

Definizione di primo inseidiamento

1. S'intende per primo inseidiamento di un giovane agricoltore la prima assunzione di responsabilità o corresponsabilità civile e fiscale nella gestione di un'azienda agricola, in qualità di:

a) titolare, mediante l'acquisizione dell'azienda agricola attraverso atto pubblico o scrittura privata registrata;

b) contitolare, avente poteri di rappresentanza straordinaria ed ordinaria, di una società di persone avente per oggetto la gestione di un'azienda agricola;

c) socio amministratore di cooperativa avente per oggetto la gestione di una azienda agricola.

Art. 5.

Determinazione dei modi dell'assunzione della responsabilità

1. La data di assunzione di responsabilità o corresponsabilità definita all'art. 4 coincide:

a) per i casi di cui alla lettera a) dell'art. 4, con la data di inizio dell'attività agricola dell'impresa dichiarata ai fini I.V.A.;

b) per i casi di cui alla lettera b) dell'art. 4, con la data di ingresso del giovane nella società dichiarata ai fini I.V.A.;

c) per i casi di cui alla lettera c) dell'art. 4, con la data di assunzione della carica di socio amministratore.

2. La dimostrazione delle condizioni di cui al comma 1, avviene ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 6.

Conoscenze e competenze professionali

1. Le adeguate conoscenze e competenze professionali del giovane agricoltore sono riconosciute qualora ricorra uno dei seguenti casi:

a) possesso di diploma di laurea in scienze agrarie o in scienze forestali o in medicina veterinaria o in scienze delle produzioni animali o in scienze delle tecnologie alimentari, ovvero di diploma universitario per le medesime aree professionali, ovvero di diploma di istituto tecnico agrario o di istituto professionale ad indirizzo agrario, ovvero di titoli equipollenti;

b) possesso di attestato di frequenza con profitto a corsi di formazione complementare, della durata di almeno 150 ore, organizzati dalla Regione nell'ambito del piano regionale della formazione professionale di cui agli articoli 8, così come modificato dall'art. 34 della legge regionale 19 giugno 1985, n. 25, e 9 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 e successive modificazioni ed integrazioni e specificamente indirizzati ai giovani che intendono esercitare l'attività agricola, ovvero ad altri corsi di formazione agraria, di durata non inferiore, autorizzati o riconosciuti dalla Regione, ovvero ad equipollenti corsi di formazione organizzati dallo Stato o dalle Regioni. Detti corsi devono comprendere anche applicazioni di carattere pratico e devono avere per oggetto programmi integrati, avuto riguardo soprattutto ai problemi della moderna organizzazione e conduzione dell'impresa agricola singola o associata.

2. Qualora non ottenuto prima dell'inseidiamento, il requisito di cui al presente articolo deve essere ottenuto entro tre anni dallo stesso, pena la revoca dell'intero importo eventualmente già erogato, maggiorato degli interessi legali.

3. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è dichiarato dal richiedente ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

Art. 7.

Redditività economica dell'azienda agricola

1. La redditività economica dell'azienda agricola si determina dal confronto tra il reddito dell'azienda (di seguito definito RA nel presente regolamento) per occupato ed una soglia reddituale prestabilita.

2. Per RA si intende il reddito complessivo determinato in base alla seguente equazione: $RA = PLV - (SV + Q + IMP + AFF + INT)$.

3. La produzione lorda vendibile (PLV), è data dal volume d'affari ricavato dalla dichiarazione I.V.A. dell'anno di riferimento così come individuato al comma 14.

4. Per le aziende agricole esonerate dagli obblighi della tenuta della contabilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni, il volume d'affari si ricava dalla documentazione avente valore probatorio ai fini fiscali; al volume stesso deve essere aggiunto l'eventuale imponibile derivato da vendite dirette a privati.

5. Fanno altresì parte della PLV:

a) i redditi derivati da attività complementari riconducibili a quelle svolte nell'ambito dell'azienda agricola;

b) i redditi derivati da aiuti agroambientali ed agroforestali, nonché altre integrazioni al reddito previste dalla normativa vigente;

c) gli indennizzi assicurativi della produzione perduta in seguito ad eventi calamitosi.

6. I redditi derivati da attività complementari sono ricavati dalla relativa documentazione fiscale.

7. I redditi derivati da aiuti e dalle integrazioni al reddito sono quelli incassati nell'anno di riferimento.

8. Le spese varie (SV) si ricavano dal totale acquisti e importazioni della dichiarazione I.V.A. dell'anno di riferimento, dal quale vanno detratte le seguenti tipologie di spese, non inerenti l'ordinaria gestione dell'azienda:

a) acquisto di beni strumentali;

b) acquisto di quote di produzione stabilite da normative comunitarie;

c) costi sostenuti per miglioramenti fondiari, investimenti aziendali, manutenzioni straordinarie;

d) acquisto di bestiame da riproduzione.

9. Per le aziende agricole esonerate dagli obblighi della tenuta della contabilità di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni, le spese varie si ricavano dalla documentazione avente valore probatorio ai fini fiscali.

10. Le quote (Q) sono quelle effettivamente accantonate nell'anno di riferimento, qualora non già altrove ricomprese.

11. Ai fini del calcolo delle imposte (IMP), è presa in considerazione la sola IRAP pagata nell'anno solare di riferimento, ricavata dalla relativa dichiarazione fiscale.

12. I canoni d'affitto (AFF) sono quelli effettivamente pagati nell'anno di riferimento in base ai contratti regolarmente registrati.

13. Gli interessi (INT) relativi ai prestiti ed ai mutui agrari sono quelli effettivamente pagati, al netto di eventuali contributi pubblici in conto interessi, nell'anno di riferimento.

14. La redditività economica dell'azienda deve essere riferita ad uno dei tre anni solari successivi all'insediamento. La redditività può essere riferita anche all'anno solare precedente alla data di presentazione della domanda nei soli casi di insediamento del giovane nell'ambito dell'impresa cui tale redditività è riferita.

15. Il calcolo del RA si riferisce a tutte le UTE condotte in ambito regionale dall'impresa richiedente.

16. Il reddito dell'azienda per occupato si calcola dividendo il RA per il numero di occupati presenti in azienda nell'anno di riferimento. Per la determinazione del numero degli occupati si tiene conto delle unità iscritte agli istituti previdenziali agricoli in qualità di lavoratore agricolo autonomo, dipendente a tempo indeterminato, a tempo determinato, ovvero avventizio. Ai medesimi fini si considerano occupati l'imprenditore titolare di ditta individuale, i soci di società di persone ancorché non iscritti ad alcun istituto previdenziale agricolo nonché, per le società cooperative, i dipendenti. Nel caso di dipendenti a tempo determinato ovvero avventizi, ai fini del calcolo del numero degli occupati, il numero di giornate lavorative annue totali, maturate ai fini previdenziali ed assistenziali, va rapportato a 312 giornate di lavoro, considerate indicatore di tempo pieno dall'I.N.P.S..

17. Per il calcolo della redditività economica dell'azienda, il numero di occupati non può essere inferiore ad uno. Nelle zone non svantaggiate almeno un occupato deve essere iscritto a tempo pieno agli istituti previdenziali agricoli.

18. Un'azienda agricola si considera in possesso di redditività economica quando il RA per occupato è pari ad almeno:

a) 4.000 euro (pari a 7.745.080 lire) nelle zone svantaggiate di cui alla direttiva del consiglio del 28 aprile 1975 (75/273/CEE);

b) 8.000 euro (pari a 15.490.160 lire) nelle altre zone.

19. Ai fini del presente regolamento, un'azienda agricola ricade in zona svantaggiata quando la maggior parte della SAU relativa a tutte le UTE condotte in regione ricade nella zona medesima.

20. Qualora non ottenuto prima dell'insediamento, il requisito di cui al presente articolo deve essere ottenuto entro i termini di cui al comma 14, pena la revoca dell'intero importo eventualmente già erogato, maggiorato degli interessi legali.

21. La redditività economica dell'azienda è dichiarata dal richiedente ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, mediante il prospetto guida messo a disposizione dall'ente gestore.

Art. 8.

Requisiti minimi concernenti l'ambiente l'igiene e il benessere degli animali

1. I requisiti minimi concernenti l'ambiente, l'igiene ed il benessere degli animali, sono quelli derivanti dal rispetto delle normative riportate nell'allegato I al presente regolamento.

2. Qualora non ottenuto prima dell'insediamento, il requisito di cui al presente articolo deve essere raggiunto entro tre anni dall'insediamento ovvero, qualora una delle norme sia entrata in vigore successivamente all'insediamento medesimo, entro tre anni dall'entrata in vigore della stessa, pena la revoca dell'intero importo eventualmente già erogato maggiorato degli interessi legali.

3. Il possesso dei requisiti minimi è dichiarato dal richiedente ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, mediante il prospetto guida messo a disposizione dall'ente gestore.

Art. 9.

Entità degli aiuti

1. L'aiuto consiste in un premio unico pari a:

a) 25.000 euro (pari a 48.406.750 lire) per i giovani che s'insediano in qualità di unici titolari, ovvero come contitolari unitamente ad altri giovani in possesso dei prescritti requisiti soggettivi, e che si impegnano a realizzare investimenti assimilabili a quelli definiti dal paragrafo 2, comma 1, lettere da a) ad h), della misura «a - Investimenti nelle aziende agricole» del PSR, e comunque di importo di spesa ammissibile complessivo superiore a lire 50 milioni (pari a euro 25.822,84), nei cinque anni solari successivi alla data di erogazione del premio;

b) 20.000 euro (pari a 38.725.400 lire) per i giovani che s'insediano in qualità di contitolari unitamente ad altri soggetti non in possesso dei prescritti requisiti soggettivi per l'aiuto ai giovani e che si impegnano a realizzare investimenti assimilabili a quelli definiti dal paragrafo 2, comma 1, lettere da a) ad h) della misura «a - Investimenti nelle aziende agricole» del PSR, e comunque di importo di spesa ammissibile complessivo superiore a lire 50 milioni (pari a euro 25.822,84), nei cinque anni solari successivi alla data di erogazione del premio;

c) 15.000 euro (pari a 29.044.050 lire) per i giovani che s'insediano in qualità di unici titolari, ovvero come contitolari unitamente ad altri giovani in possesso dei prescritti requisiti soggettivi;

d) 10.000 euro (pari a 19.362.700 lire) per i giovani che s'insediano in qualità di contitolari unitamente ad altri soggetti non in possesso dei prescritti requisiti soggettivi per l'aiuto ai giovani.

Art. 10.

Obblighi dei beneficiari

1. Il beneficiario è tenuto ad esercitare l'attività agricola, mantenendo il livello occupazionale di cui al comma 3, per almeno cinque anni solari successivi alla data di erogazione del premio. A tal fine il beneficiario è tenuto a trasmettere annualmente all'ispettorato provinciale dell'agricoltura (di seguito definito IPA nel presente regolamento) competente, apposita dichiarazione redatta ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

2. Ai fini di cui al comma 1, per esercizio di attività agricola si intende il mantenimento del requisito di redditività di cui all'art. 7 nel periodo di cinque anni solari successivi alla data di erogazione del premio. Qualora detto requisito non si verifichi per più di due anni consecutivi, l'obbligo si intende non mantenuto.

3. Il beneficiario che già non sia imprenditore agricolo a titolo principale ai sensi della legge regionale 10 gennaio 1996, n. 6, è tenuto entro i due anni solari successivi all'erogazione del premio, ad acquisire detta qualifica professionale o i corrispondenti requisiti, ovvero a garantire occupazione in azienda ad una o più unità lavorative impiegate a tempo pieno per un numero complessivo di giornate lavorative annue, maturate ai fini previdenziali e assistenziali, di almeno 312 giornate di lavoro. Ad avvenuto raggiungimento dei requisiti il beneficiario è tenuto a trasmettere all'IPA competente apposita dichiarazione redatta ai sensi dell'art. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

4. Qualora il premio venga erogato nella misura prevista dalle lettere a) o b) del comma 1 dell'art. 9, il beneficiario è tenuto a realizzare investimenti assimilabili a quelli definiti dal paragrafo 2, comma 1, lettere da a) ad h) della misura «a - Investimenti nelle aziende agricole» del PSR, nonché ad utilizzare effettivamente un importo superiore a cinquanta milioni di lire (pari a euro 25.822,84), nei cinque anni solari successivi alla data di erogazione del premio, ed a conservare la relativa documentazione comprovante la spesa da sottoporre ai controlli a campione di cui all'art. 19. Ad inve-

stimento eseguito il beneficiario è tenuto a trasmettere all'IPA competente apposita dichiarazione redatta ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

5. Il beneficiario è tenuto a rendere disponibili all'amministrazione regionale, per motivi statistici, i dati contabili in forma anonima della propria azienda, a fornire i dati necessari per il monitoraggio nonché qualsiasi elemento che dovesse risultare necessario sulla base delle esigenze derivanti dall'istruttoria e del controllo.

6. Ferme restando le cause di forza maggiore individuate al comma 1 dell'art. 30 del regolamento (CE) n. 1750 della commissione del 23 luglio 1999, l'inadempimento ad uno o più degli obblighi previsti dal presente articolo comporta la revoca dell'importo erogato a titolo di aiuto, maggiorato degli interessi legali.

Capo II

PROCEDURE

Art. 11.

Autorità competenti ed organismi responsabili

1. Ai fini del presente regolamento si definisce:

a) organismo pagatore: l'agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) di cui al decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, o altro organismo pagatore riconosciuto ai sensi del regolamento (CE) n. 1663/1995 della commissione del 7 luglio 1995, che assolve, in via primaria, ai compiti di:

1. erogazione dell'aiuto;
2. controllo integrato previsto dalla normativa comunitaria.

b) ente gestore: la direzione regionale dell'agricoltura, che:

1. formula la graduatoria regionale delle domande;
2. acquisisce gli elenchi di liquidazione e trasmette gli stessi all'organismo pagatore;

3. svolge funzione di coordinamento e di vigilanza regionale;

c) ente attuatore: gli IPA che:

1. acquisiscono le domande;
2. eseguono i controlli amministrativi ed istruttori;
3. predispongono gli elenchi di liquidazione e li trasmettono all'ente gestore;

4. attuano i controlli in loco.

Art. 12.

Presentazione delle domande

1. Le domande di aiuto devono essere presentate all'IPA competente per territorio, prima dell'insediamento. La competenza territoriale viene determinata con riferimento alla localizzazione dell'azienda nella quale il beneficiario intende insediarsi, ferma restando la validità della domanda anche qualora il beneficiario si insedi in una provincia diversa.

2. Ricevuta la domanda, l'IPA provvede a comunicare, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'avvio del procedimento ai sensi dell'art. 13 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, invitando l'interessato, ad insediamento avvenuto, a trasmettere, non appena raggiunti tutti i requisiti previsti dal presente regolamento, i dati necessari per la relativa istruttoria; a tal fine l'IPA mette a disposizione la modulistica necessaria.

3. Esclusivamente nel caso in cui il beneficiario intenda richiedere l'erogazione del premio in assenza di uno o più dei requisiti di cui agli articoli 6, 7, e 8 del presente regolamento, l'interessato trasmette all'IPA tutti i dati necessari per la valutazione dei requisiti già raggiunti, nonché il formale impegno a raggiungere, entro il termine prescritto, quelli ancora mancanti, unitamente alla richiesta di erogazione condizionata del premio; anche in questo caso l'IPA mette a disposizione la modulistica necessaria.

4. Qualora l'organismo pagatore predisponga specifica modulistica, quest'ultima verrà utilizzata ai fini dei commi precedenti.

Art. 13.

Procedura istruttoria

1. L'IPA acquisisce, anche mediante appositi software, le domande secondo l'ordine di presentazione, nonché i dati necessari alla fase istruttoria, al controllo, alla liquidazione ed al monitoraggio e tutti gli ulteriori elementi informativi di supporto e gestione.

2. Acquisita la documentazione di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 12, l'IPA provvede immediatamente ad un controllo amministrativo sulla totalità delle domande ricevute, verificandone la completezza formale

e documentale nonché la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti per la concessione del premio, ivi compresi quelli contenuti nella relazione di cui all'art. 18, comma 1.

3. Sulla base dei controlli amministrativi ed ove necessario l'IPA provvede a richiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica delle dichiarazioni che presentino irregolarità od omissioni non costituenti falsità. Qualora le irregolarità o le omissioni rilevate non siano sanabili si applica quanto previsto al comma 2 dell'art. 14.

4. Per tutte le domande l'ispettorato provvede a costituire un fascicolo aziendale contenente:

- a) i moduli di domanda e la relativa documentazione;
- b) gli atti acclaranti le conclusioni istruttorie ed i controlli eseguiti;
- c) l'apposita lista di controllo (check-list), prodotta dal programma informatico di gestione della misura, riferita allo stato di ogni domanda, debitamente compilata in ogni sua parte e sottoscritta dai funzionari competenti;
- d) ogni altro documento rilevante ai fini dell'istruttoria.

Art. 14.

Decisione individuale di concedere l'aiuto

1. Ultimate le procedure istruttorie di cui all'art. 13, commi 1, 2 e 3 e previa verifica della permanenza del requisito dell'età di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), l'IPA comunica all'interessato, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la sussistenza dei requisiti di ammissibilità all'aiuto, evidenziando eventualmente la data entro cui i requisiti di cui agli articoli 6, 7 e 8 devono ancora essere raggiunti, fatta salva l'effettuazione dei controlli a campione di cui all'art. 15 e l'applicazione dei criteri di priorità di cui all'art. 17.

2. Qualora rilevi la non ricevibilità della domanda o l'insussistenza non sanabile dei requisiti richiesti, l'IPA dà al richiedente comunicazione motivata di non ammissibilità e di conseguente archiviazione della domanda mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 15.

Controlli a campione sui requisiti di ammissibilità

1. Con cadenza mensile ed in riferimento alle decisioni individuali di concedere l'aiuto emesse nel corso del mese precedente, l'IPA provvede ad estrarre, conservando il relativo verbale, un campione casuale del 5%, arrotondato per eccesso all'unità, da sottoporre a verifica. Tale percentuale può essere motivatamente aumentata laddove emergano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni, anche con riferimento a singole domande.

2. Le verifiche di cui al comma precedente devono riguardare la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni fornite dal richiedente con la domanda o con le dichiarazioni sostitutive; tali verifiche devono essere effettuate d'ufficio ove possibile, mentre saranno effettuate direttamente in azienda ovvero mediante richiesta di esibizione degli atti necessari in tutti gli altri casi.

3. Le domande costituenti il campione di controllo devono essere verificate con riferimento alla sussistenza ed al mantenimento di tutti i requisiti di ammissibilità previsti dal presente regolamento. Qualora nel campione siano comprese delle domande per le quali non è ancora trascorso il periodo utile per il raggiungimento dei requisiti di cui agli articoli 6, 7 e 8, il controllo delle stesse sarà effettuato sulla base delle relative dichiarazioni trasmesse dagli interessati al raggiungimento dei requisiti medesimi.

4. Nel caso in cui emergano elementi di dubbio circa l'effettivo rispetto dei requisiti minimi di cui all'art. 8, l'IPA segnalerà all'ente competente le anomalie riscontrate, richiedendone contestualmente la verifica.

5. L'IPA provvede a trasmettere agli interessati, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, copia dei verbali relativi alle verifiche di cui al comma 2.

6. Nel caso vengano riscontrate false dichiarazioni, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative previste dalla legge, la domanda deve essere respinta o, qualora l'aiuto sia già stato erogato, lo stesso deve essere recuperato maggiorato degli interessi legali.

Art. 16.

Formulazione della graduatoria

1. Con cadenza mensile l'IPA comunica alla direzione regionale dell'agricoltura, tramite il software di cui all'art. 13, i dati relativi alle domande non costituenti il campione di controllo di cui al comma 1 dell'art. 15. I dati delle domande soggette a controllo vengono comunicati non appena ultimati, con esito positivo, i controlli medesimi.

2. La direzione regionale dell'agricoltura provvede, con riferimento ai dati ivi pervenuti entro la data del 30 giugno, ed eventualmente del 31 dicembre di ogni anno, a formulare la graduatoria regionale delle domande finanziabili sulla base delle risorse disponibili ed in base ai criteri di cui all'art. 17.

3. La giunta regionale, con riferimento alle risorse disponibili ed alle domande finanziabili, approva la graduatoria di cui al comma 2 e ne fissa la validità temporale.

4. Approvata la graduatoria, la medesima viene trasmessa agli IPA che, sulla base della stessa, provvedono a predisporre, previa eventuale presentazione e controllo della polizza fidejussoria di cui all'art. 18, comma 2, i relativi elenchi di liquidazione che vengono trasmessi alla direzione regionale dell'agricoltura per il successivo inoltro all'organismo pagatore.

Art. 17.

Criteri per la selezione delle domande

1. Con riferimento ai dati di cui al comma 2 dell'art. 16 devono essere finanziate nell'ordine:

a) le domande pervenute entro il 31 dicembre 1999, secondo la data di presentazione;

b) le domande presentate da soggetti che hanno già raggiunto e dimostrato tutti i requisiti di cui agli articoli 6, 7 ed 8;

c) le domande presentate da soggetti che non hanno ancora raggiunto e dimostrato tutti i requisiti di cui agli articoli 6, 7 ed 8.

2. A parità delle condizioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1 devono essere finanziate nell'ordine:

a) le domande presentate da giovani agricoltori insediati in aziende la cui SAU ricade prevalentemente nelle zone svantaggiate ai sensi della direttiva del consiglio del 28 aprile 1975 (75/273/CEE);

b) le domande presentate da soggetti in possesso dei titoli di studio di cui alla lettera a) del comma 1 dell'art. 6;

c) le domande presentate da soggetti che, prima dell'insediamento, non erano mai stati iscritti o dichiarati presso l'I.N.P.S. - gestione ex SCAU, nonché da soggetti che erano stati iscritti o dichiarati in qualità di dipendenti;

d) le altre domande secondo l'ordine cronologico dell'insediamento.

3. A parità di condizioni le domande devono essere finanziate secondo l'ordine di presentazione.

Art. 18.

Erogazione condizionata dell'aiuto

1. Il giovane agricoltore può richiedere l'erogazione condizionata dell'aiuto in pendenza del raggiungimento di uno o più dei requisiti di cui agli articoli 6, 7 ed 8. La relativa istanza va trasmessa all'IPA competente ai sensi dell'art. 12, comma 3, unitamente ad apposita relazione, redatta da un professionista abilitato, che dimostri la necessità di un periodo di adattamento per agevolare l'insediamento del giovane agricoltore o l'adattamento strutturale della sua azienda, ai sensi dell'art. 5 del registro (CE) n. 1750 della commissione del 23 luglio 1999.

2. L'erogazione condizionata è in ogni caso subordinata alla presentazione di polizza fidejussoria bancaria o assicurativa rilasciata da parte di enti autorizzati a favore dell'organismo pagatore e redatta secondo le disposizioni impartite dal medesimo.

3. La polizza di cui al comma 2 deve essere di importo pari almeno all'anticipazione concessa maggiorata di un'aliquota comprensiva delle spese di escussione e degli interessi legali eventualmente dovuti.

4. Lo schema di fidejussione è messo a disposizione da parte dell'ente gestore e le modalità di svincolo sono quelle previste dall'organismo pagatore.

5. Ad avvenuto conseguimento, dimostrazione ed eventuale controllo dei requisiti pendenti da parte del beneficiario, l'IPA invia all'organismo pagatore, per il tramite della direzione regionale dell'agricoltura, formale nulla-osta allo svincolo della fidejussione in essere.

Art. 19.

Controlli a campione sul mantenimento degli obblighi

1. Non appena l'ente gestore riceve comunicazione, da parte dell'organismo pagatore, dei nominativi dei beneficiari degli aiuti e della data di erogazione degli stessi, l'IPA invia ai medesimi apposita lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nella quale deve essere fatta espressa indicazione degli impegni da mantenere e delle rispettive date di scadenza, anche con eventuale riferimento ai requisiti di cui agli articoli 6, 7 ed 8; contestualmente devono essere inviati i modelli delle dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 10.

2. Con cadenza annuale ed in riferimento alle dichiarazioni di cui al comma 1 pervenute nell'anno precedente, l'IPA provvede ad estrarre per ognuno degli obblighi di cui ai commi 1, 3 e 4 dell'art. 10, conservando il relativo verbale, un campione casuale del 5% dei beneficiari, arrotondato per eccesso all'unità, da sottoporre a verifica. Tale percentuale può essere motivatamente aumentata laddove emergano fondati dubbi sul mantenimento degli impegni assunti e sulla veridicità delle singole dichiarazioni, anche con riferimento a singole domande.

3. I beneficiari che non provvedano a trasmettere le dichiarazioni di cui al comma 1, entro i termini prescritti, saranno comunque sottoposti al controllo al di là del campione estratto.

4. Le verifiche di cui al comma 2 devono riguardare la veridicità delle dichiarazioni e delle informazioni fornite dal richiedente con le dichiarazioni sostitutive; tali verifiche devono venire effettuate d'ufficio ove possibile, mentre verranno effettuate direttamente in azienda ovvero mediante richiesta di esibizione degli atti necessari in tutti gli altri casi.

5. Le verifiche di cui al comma 3 devono riguardare l'effettivo mantenimento degli obblighi di cui ai commi 1, 3 e 4 dell'art. 10; tali verifiche devono essere effettuate d'ufficio ove possibile, mentre saranno effettuate direttamente in azienda ovvero mediante richiesta di esibizione degli atti necessari in tutti gli altri casi.

6. L'IPA provvede a trasmettere agli interessati, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, copia dei verbali relativi alle verifiche di cui ai commi 4 e 5.

7. Nel caso vengano riscontrate false dichiarazioni, fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali e amministrative previste dalla legge, l'aiuto erogato deve essere recuperato maggiorato degli interessi legali.

Art. 20.

Revoche e sanzioni

1. Gli aiuti erogati devono essere revocati qualora si verifichi uno dei seguenti casi:

a) il beneficiario non rispetti l'obbligo ad esercitare l'attività agricola, mantenendo il livello occupazionale richiesto, per i cinque anni solari successivi alla data di erogazione del premio;

b) il beneficiario non raggiunga la qualifica professionale o i requisiti di imprenditore agricolo a titolo principale ai sensi della legge regionale 10 gennaio 1996, n. 6, entro i due anni solari successivi all'erogazione del premio, ovvero non garantisca occupazione in azienda ad una o più unità lavorative impiegate a tempo pieno per un numero complessivo di giornate lavorative annue, maturate ai fini previdenziali e assistenziali, di almeno 312 giornate di lavoro;

c) nel caso di erogazione dell'aiuto nella misura di cui alle lettere a) o b) del comma 1 dell'art. 9, il beneficiario non realizzi, entro i cinque anni solari successivi alla data di erogazione del premio, investimenti assimilabili a quelli definiti dal paragrafo 2, comma 1, lettere da a) ad h) della misura «a - Investimenti nelle aziende agricole» del PSR utilizzando effettivamente entro lo stesso periodo un importo superiore a cinquanta milioni di lire (pari a euro 25.822,84) e conservando la relativa documentazione comprovante la spesa;

d) nel caso di erogazione dell'aiuto in misura subordinata al raggiungimento dei prescritti requisiti soggettivi da parte dei contitolari, come previsto dalle lettere a) o c) del comma 1 dell'art. 9, questi non raggiungano i requisiti medesimi;

e) il beneficiario non renda disponibili all'amministrazione regionale i dati contabili della propria azienda, ovvero non fornisca i dati necessari per l'istruttoria, il monitoraggio o per i controlli di cui agli articoli 15 e 19;

f) in caso di erogazione condizionata dell'aiuto, il beneficiario non raggiunga entro i termini prescritti tutti i requisiti di sufficienti conoscenze e competenze professionali, redditività economica dell'azienda agricola e requisiti minimi concernenti l'ambiente, l'igiene ed il benessere degli animali.

2. La revoca del contributo comporta l'obbligo della restituzione delle somme percepite, maggiorate dei relativi interessi calcolati al tasso legale.

3. Nel caso della mancata realizzazione degli investimenti di cui alla lettera c) del comma 1, la somma percepita da restituire ammonta a 10.000 euro (pari a 19.362.700 lire), equivalenti alla maggiorazione del premio corrisposta ai giovani agricoltori che si sono impegnati a realizzare l'investimento.

4. Nel caso del mancato raggiungimento dei prescritti requisiti soggettivi di cui alla lettera d) del comma 1, la somma percepita da restituire ammonta a 5.000 euro (pari a 9.681.350 lire), equivalenti alla maggiorazione del premio corrisposta ai giovani agricoltori che si sono insediati unitamente ad altri soggetti in possesso dei prescritti requisiti.

5. Le revoche di cui ai commi 3 e 4 possono essere operate anche congiuntamente.

Art. 21.

Norme transitorie e finali

1. Il presente regolamento si applica anche alle domande presentate anteriormente alla sua entrata in vigore.

2. Per le domande presentate entro il 31 dicembre 1999 non si applica la norma di cui al primo periodo del comma 1, dell'art. 12. Eventuali modifiche dell'ambito di applicazione del presente regolamento o delle procedure ivi adottate derivanti da disposizioni comunitarie o dell'organismo pagatore, saranno recepite con deliberazione della giunta regionale da pubblicare nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

3. Per le domande di cui al comma 2, ai soli fini di cui all'art. 14, comma 1, si assume la data del verbale istruttorio con cui è stata proposta la concessione dell'aiuto al beneficiario. Per tali domande la procedura di cui al comma 1, dell'art. 15 si applica con riferimento al mese in cui le domande vengono completate con la documentazione acclarante il raggiungimento dei requisiti di cui agli articoli 6, 7 e 8.

4. Entro il 31 dicembre 2001 la giunta regionale conferma le decisioni individuali di concedere l'aiuto già adottate ai sensi del primo periodo del comma 3, purché ultimate le procedure istruttorie di cui all'art. 13, commi 1, 2 e 3.

5. Per l'anno 2001 non si applicano i termini di cui al comma 2, dell'art. 16.

Art. 22.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

ALLEGATO 1

REQUISITI MINIMI CONCERNENTI L'AMBIENTE,
L'IGIENE ED IL BENESSERE DEGLI ANIMALICAMPO DI APPLICAZIONE E NORMATIVA DI RIFERIMENTO
PER L'INDIVIDUAZIONE DEI PRESCRITTI REQUISITI

Protezione dell'ambiente ed in particolare del suolo nella utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura: direttiva 86/278/CEE, decreto legislativo n. 99 del 27 gennaio 1992.

Rifiuti: direttiva 91/156/CEE, decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997.

Rifiuti pericolosi: direttiva 91/689/CEE, decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997.

Imballaggi e rifiuti da imballaggio: direttiva 94/62/CEE, decreto legislativo n. 22 del 5 febbraio 1997.

Protezione della natura: direttiva 92/43/CEE, direttiva 79/409/CEE, decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357.

Autocontrollo dell'igiene dei prodotti alimentari (HACCP): direttive 93/43/CEE, 96/03/CEE, decreto legislativo n. 155 del 26 maggio 1997.

Norme minime per la protezione delle galline ovaiole in batteria: direttiva 86/113/CEE (modificata dalla direttiva 88/166/CEE), decreto del Presidente della Repubblica n. 233 del 24 maggio 1988.

Norme minime per la protezione dei vitelli: direttiva 91/629/CEE (modificata dalla direttiva 97/02/CE e dalla decisione 97/182/CE), decreto legislativo n. 533 del 30 dicembre 1992 (modificato con decreto legislativo n. 331/1998).

Norme minime per la protezione dei suini: direttiva 91/630/CE, decreto legislativo n. 534 del 30 dicembre 1992.

Norme per la protezione degli animali negli allevamenti: direttiva 98/58/CE, decreto legislativo n. 146 del 26 marzo 2001.

Protezione degli animali durante il trasporto: direttiva 95/29/CE, decreto legislativo n. 388 del 20 ottobre 1998.

Divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica nelle produzioni animali: direttiva 96/22/CE, decreto legislativo n. 336 del 4 agosto 1999.

Visto: *il presidente* TONDO

01R0693

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
4 luglio 2001, n. 0252/Pres.**Regolamento per la gestione delle spese di cui all'art. 8, commi 52 e 53 della legge regionale n. 4/2001 di competenza della direzione regionale dell'agricoltura. Approvazione.**

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia* n. 34 del 22 agosto 2001)

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

Vista la legge 26 febbraio 2001, n. 4, che all'art. 8, comma 52, autorizza le direzioni regionali, per le proprie esigenze operative correnti, a sostenere spese per l'acquisto di materiali e attrezzature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line e inoltre spese per la partecipazione del personale con qualifica non inferiore a segretario a specifici corsi di aggiornamento professionale;

Rilevato che, in attuazione delle finalità suddette è disposto, tra gli altri, a favore della direzione regionale dell'agricoltura uno stanziamento di L. 100.000.000 per ciascuno degli anni dal 2001 al 2003, a carico della unità previsionale di base 52.3.61.1.1624, al capitolo 6200;

Ritenuto di procedere agli acquisti di cui ai commi 52 e 53 dell'art. 8 della legge regionale n. 4/2001 attraverso una apertura di credito a favore di un funzionario delegato;

Visto il testo di regolamento, in allegato al presente provvedimento, per l'esecuzione del citato art. 8, commi 52 e 53 della legge regionale n. 4/2001;

Vista la legge ed il regolamento di contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 42 dello statuto di autonomia;

Su conforme deliberazione della giunta regionale n. 2121 del 27 giugno 2001;

Decreta:

È approvato il «Regolamento per l'esecuzione dell'art. 8, commi 52 e 53, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e successivamente pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Trieste, 11 luglio 2001

TONDO

Registrato alla Corte dei conti, Udine, addì 7 agosto 2001
Atti della Regione Friuli-Venezia Giulia, Registro n. 1, foglio n. 36

Regolamento di esecuzione dei commi 52 e 53 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4.

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento regionale, in esecuzione dei commi 52 e 53, dell'art. 8 della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 disciplina le modalità di erogazione delle spese che la direzione regionale dell'agricoltura effettua per le proprie esigenze operative correnti, le autorizzazioni necessarie, i termini giustificativi delle spese effettuate e le modalità di pagamento delle stesse, nonché i limiti delle facoltà conferite al funzionario delegato; rientrano nelle esigenze operative correnti, le spese sostenute per l'acquisto di materiali e attrezzature d'ufficio, comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico, compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line.

2. Per materiali e attrezzature d'ufficio, comprese quelle informatiche, sono intesi:

- a) strumenti di calcolo e macchine d'ufficio quali ad esempio fax;
- b) mezzi ed apparecchi audiovisivi e televisivi, lavagne luminose;
- c) strumenti informatici quali personal computer anche portatili, stampanti anche a colori ed altre periferiche quali a titolo esemplificativo masterizzatori, lettori di smart-card e scanner, nonché software pachettizzato;
- d) materiali di ricambio e consumo;
- e) qualunque altro materiale si rendesse necessario e che non rientra nelle ordinarie tipologie dei beni forniti dalla direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio;
- f) le spese sostenute per l'installazione, la manutenzione e la riparazione dei materiali e delle attrezzature acquistate;
- g) beni oggetto di periodica fornitura da parte della direzione regionale degli affari finanziari e del patrimonio, nella ipotesi di assoluta urgenza ed indifferibilità di provvedere all'acquisto, esclusi comunque tutti gli arredi d'ufficio.

Nell'ipotesi in cui l'acquisto riguardi attrezzature informatiche e software, deve essere garantita la compatibilità con gli standard regionali qualora esistenti.

3. Per libri, riviste, pubblicazioni anche su supporto informatico, compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line, sono intesi:

- a) quelli di facile consumo, ovvero acquistati per essere distribuiti agli impiegati quali strumenti di lavoro, riviste compresi i quotidiani il cui acquisto avviene presso le edicole;
- b) gli abbonamenti con fornitori di software per l'acquisizione di materiale di aggiornamento tecnologico su supporto informatico;
- c) gli abbonamenti e gli acquisti da sottoporre ad inventariamento, sono di competenza dell'economista generale e non rientrano nelle spese autorizzate con il presente provvedimento;
- d) accesso a riviste e/o banche dati on-line per lo svolgimento dei compiti istituzionali della direzione.

Art. 2.

Competenze per l'esecuzione delle spese

1. Il direttore regionale dispone le spese di cui all'art. 1 incaricando il dipendente di cui all'art. 8, commi 52 e 53 della legge regionale n. 4/2001, nella veste di funzionario delegato, di provvedere alla relativa esecuzione.

2. Ogni spesa deve essere richiesta dal direttore del servizio al funzionario delegato con nota scritta.

Art. 3.

Limiti di importo

1. Le spese di cui all'art. 1 sono eseguite entro i limiti delle disponibilità di bilancio; l'importo di ogni singola spesa non può essere superiore a € 7.750 pari a L. 15.006.093 al netto degli oneri fiscali.

2. Non è ammesso il frazionamento artificioso di forniture dal quale possa derivare l'inosservanza del limite di spesa di cui al comma precedente.

Art. 4.

Modalità di esecuzione delle spese

1. Salvo quanto disposto dall'art. 5, per l'esecuzione delle spese di cui all'art. 1, sono richiesti preventivi ovvero offerte ad almeno tre soggetti.

2. I preventivi contengono la descrizione dell'oggetto del contratto, le condizioni generali che lo regolano, la durata del rapporto contrattuale, le condizioni di esecuzione, le penalità da applicare in caso di ritardi o di inadempienze, nonché ogni altra condizione ritenuta necessaria dall'amministrazione.

3. Nella richiesta di preventivi o di offerte, in relazione alla natura delle forniture di beni, sono specificati i criteri di scelta, avendo riguardo al prezzo, ai requisiti tecnico-qualitativi della fornitura, alle condizioni di esecuzione.

4. Fra i preventivi pervenuti la scelta cade su quello ritenuto più conveniente secondo i criteri indicati dal comma 3.

5. I preventivi e le offerte possono effettuarsi anche via telefax e sono conservati agli atti.

Art. 5.

Ricorso ad un contraente determinato

1. È ammesso il ricorso ad un contraente determinato:

- a) nei casi di unicità, specificità o di urgenza delle forniture;
- b) quando, successivamente alla richiesta di preventivi ad almeno tre soggetti, non è stata presentata alcuna offerta;
- c) qualora la spesa non superi l'importo di L. 5.000.000 al netto di ogni onere fiscale;
- d) quando il costo del bene da acquisire sia fissato in modo univoco dal mercato;
- e) per l'affidamento di forniture al completamento, al rinnovo parziale o all'ampliamento di quelle esistenti, qualora il ricorso ad altri fornitori obblighi ad acquisire materiale di tipologia, anche tecnica, differente il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbe situazioni di incompatibilità;
- f) per l'affidamento, alle stesse condizioni di contratti in corso con l'amministrazione regionale, di forniture omogenee, nei limiti di quanto necessario.

2. Ai fini del presente articolo è richiesto il parere di congruità espresso, a seconda della fornitura richiesta, dal direttore del servizio competente per materia ai sensi della legge regionale 1° marzo 1988, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 6.

Ordinazione dei beni

1. L'ordinazione dei beni è effettuata dal funzionario delegato, su ordine del direttore regionale, mediante lettera, buono d'ordine o altro atto idoneo secondo gli usi della corrispondenza commerciale.

2. L'ordinazione dei beni, contenente gli elementi di cui all'art. 4, comma 2, è redatta in duplice copia, di cui una è trattenuta dal soggetto contraente e l'altra, sottoscritta per accettazione, è restituita all'amministrazione.

Art. 7.

Liquidazione, pagamento e rendicontazione delle spese

1. La liquidazione delle spese è effettuata dal funzionario delegato, previa presentazione di fatture o note di addebito che dovranno essere munite dell'attestazione della regolarità della fornitura da parte del funzionario delegato.

2. Il pagamento è disposto a mezzo di ordinativi di pagamento emessi su aperture di credito presso la tesoreria regionale intestate al funzionario delegato.

3. Per il pagamento relativo a provviste minute e di pronta consegna, il funzionario delegato può effettuare prelievi in contante sulle aperture di credito previste dal comma 2.

4. Il funzionario delegato provvede alla rendicontazione delle somme erogate sulle aperture di credito secondo le norme vigenti in materia.

Art. 8.

Gestione dei beni mobili

1. Al vice consegnatario della direzione, è affidata la gestione dei beni di cui all'art. 1, secondo le norme vigenti in materia.

Art. 9.

Rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di legge e del regolamento di contabilità dello Stato.

Visto: *il presidente TONDO*

01R0694

REGIONE CALABRIA

LEGGE REGIONALE 24 dicembre 2001, n. 38.

Nuovo regime giuridico dei consorzi per le aree, i nuclei e le zone di sviluppo industriale.

(Pubblicata nel suppl. straord. n. 6 al Bollettino ufficiale della Regione Calabria n. 105 del 15 dicembre 2001)

IL CONSIGLIO

A seguito di rinvio, ha approvato con la maggioranza assoluta dei suoi componenti.

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA

Ha promosso, davanti alla Corte costituzionale, la questione di legittimità delle seguenti norme: art. 18, commi 5 e 6; art. 22 ed art. 25.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001.

PROMULGA

La seguente legge, con esclusione delle sopra citate, impugnate disposizioni:

Art. 1.

Finalità

1. La Regione Calabria con la presente legge disciplina l'assetto, la costituzione ed il funzionamento dei consorzi per le aree, i nuclei e le zone di sviluppo industriale in attuazione dell'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/1977 e agli effetti di cui all'art. 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, dell'art. 2 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 237, dell'art. 11 del decreto-legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito nella legge 8 agosto 1995, n. 341, nonché in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2. I consorzi per le aree, i nuclei e le zone di sviluppo industriale assumono la denominazione unica di «consorzi per lo sviluppo industriale», di seguito chiamati «consorzi», dell'area di competenza che coincide, di norma, con il territorio della provincia d'appartenenza.

Art. 2.

Natura giuridica dei consorzi

1. I consorzi sono enti pubblici economici costituiti per la promozione dell'industrializzazione e dell'insediamento d'attività produttive.

2. I consorzi, ferma restando l'autonomia delle funzioni di cui alla presente legge e la loro natura giuridica di cui al primo comma, sono anche strumenti della Regione per la promozione industriale secondo il coordinamento, l'indirizzo ed il controllo della giunta regionale.

3. I consorzi già costituiti hanno sede in Crotona, Cosenza, Lamezia Terme, Reggio Calabria e Vibo Valentia, possono trasferire la sede in altro comune della provincia, ovvero istituire, nell'ambito del territorio di pertinenza, sedi operative previa deliberazione dell'assemblea generale.

4. Possono partecipare ai consorzi, oltre la Regione con una quota non inferiore al 25 per cento, i comuni, le province, le comunità montane, le camere di commercio, altri enti ed istituti pubblici, associazioni d'imprenditori, istituti di credito, imprese e consorzi di imprese, nonché gli altri soggetti previsti dall'art. 36 della legge n. 317/1991, che abbiano interesse ed operino nelle aree di pertinenza del consorzio.

Art. 3.

Statuto

1. Lo statuto disciplina l'organizzazione ed il funzionamento dei consorzi stabilendo, nel rispetto della legislazione statale e regionale, in particolare:

a) l'ammontare iniziale del fondo di dotazione dei consorzi ed i criteri per la determinazione dei conferimenti;

b) i requisiti e le modalità d'ammissione di nuovi soggetti partecipanti;

c) i criteri generali per l'esercizio delle funzioni attribuite o delegate ai consorzi dalle leggi statali e regionali;

d) la composizione e il funzionamento degli organi consortili e le relative modalità di nomina e rinnovo;

e) le competenze attribuite ai singoli organi;

f) i criteri per il ripiano d'eventuali disavanzi da parte dei soggetti partecipanti.

2. Lo statuto e le relative modificazioni sono adottati dall'assemblea generale del consorzio e approvate con decreto del Presidente della Regione su conforme deliberazione della giunta regionale.

Art. 4.

Articolazione organizzativa dei consorzi

1. Il regolamento del personale di cui al successivo art. 8 lettera b) individuerà le funzioni professionali, tecniche, contabili e amministrative che dovranno essere svolte dai dirigenti e dai dipendenti nell'ambito delle rispettive organizzazioni strutturali.

Art. 5.

Organi

1. Sono organi dei consorzi di sviluppo industriale:

a) l'assemblea generale;

b) il comitato direttivo;

c) il presidente;

d) il collegio dei revisori dei conti.

2. La durata in carica degli organi è fissata in anni cinque per i membri dell'assemblea generale ed il comitato direttivo, con possibilità di rielezione per una sola volta, e in tre anni per il collegio dei revisori dei conti.

3. Ai componenti degli organi suddetti si applicano, in materia d'incompatibilità, le disposizioni nazionali e regionali vigenti.

Art. 6.

Principi generali relativi agli organi consortili

1. La composizione e le competenze degli organi consortili sono disciplinate dallo statuto nel rispetto dei principi di cui ai successivi articoli dal 7 all'11.

Art. 7.

Assemblea generale

1. L'assemblea generale è composta dai legali rappresentanti dei soggetti consorziati o loro delegati.

2. L'assemblea generale è competente sui seguenti atti fondamentali:

a) adotta lo statuto e le modificazioni a maggioranza assoluta dei componenti assegnati e, dopo la terza votazione, a maggioranza semplice;

b) elegge il comitato direttivo;

c) decide sull'ammissione al consorzio di nuovi partecipanti e sulla decadenza dei consorziati;

d) determina le quote a carico dei consorziati e quelle necessarie per ripianare eventuali disavanzi;

e) propone l'affidamento al consorzio di nuove funzioni da parte degli enti consorziati;

f) fissa le indennità spettanti ai membri del comitato direttivo, al presidente, al collegio dei revisori dei conti e l'entità del gettone di presenza ai componenti dell'assemblea generale;

g) approva, entro il 31 ottobre di ogni anno, il piano economico finanziario (P.E.F.) relativo all'esercizio successivo, ed entro il 30 aprile, il bilancio di esercizio predisposto dal comitato direttivo. Il termine di approvazione del bilancio di esercizio può essere prorogato eccezionalmente al 30 giugno, previa apposita deliberazione di comitato direttivo;

h) delibera sulla contrazione dei mutui;

i) adotta gli strumenti urbanistici di competenza del consorzio.

Art. 8

Comitato direttivo

1. Il comitato direttivo, presieduto dal presidente del consorzio, è composto da un numero variabile da cinque a sette membri di cui uno nominato dal presidente della giunta regionale, previa deliberazione della giunta regionale, ed i rimanenti dall'assemblea generale.

2. Il comitato direttivo compie tutti gli atti di amministrazione non riservati all'assemblea generale e che non rientrino nelle competenze previste dalle leggi o dallo statuto, del presidente e dei dirigenti. In particolare:

a) approva i regolamenti riguardanti il funzionamento del consorzio e lo svolgimento dei suoi servizi;

b) disciplina l'ordinamento degli uffici e dei servizi, le piante organiche e le relative variazioni secondo le disposizioni di cui all'art. 6, commi 1, 2, 4 e 9 della legge n. 127/1997, in quanto compatibili;

c) approva la proposta del piano economico e finanziario e, sulla base degli indirizzi definiti dall'assemblea generale, gli accordi di programma;

d) stabilisce, nel rispetto della normativa e della contrattazione vigente, il trattamento giuridico ed economico del personale;

e) approva i regolamenti per cedere in proprietà o in uso alle imprese gli immobili di cui il consorzio ha acquisito la disponibilità;

f) nomina il direttore generale del consorzio, scegliendolo tra il proprio personale di ruolo con qualifica dirigenziale, munito di laurea. In difetto può conferire, con scelta motivata e con modalità di evidenza pubblica, il relativo incarico, mediante contratto a termine, di durata non superiore a quella dell'assemblea generale a esperti o professionisti estranei all'amministrazione dell'ente, in possesso del diploma di laurea, di età non superiore a 60 anni, che, in posizione dirigenziale, abbiano maturato esperienza almeno quinquennale di direzione di enti pubblici o privati in materia di sviluppo industriale negli ultimi dieci anni decorrenti dalla data di pubblicazione del bando. In sede di prima applicazione i direttori comunque nominati alla data del 30 giugno 2000 sono confermati senza ulteriori formalità.

3. Quando il numero dei membri del comitato direttivo da sostituire è superiore almeno alla metà dei componenti si provvede al totale rinnovo.

4. Possono essere componenti del comitato direttivo anche soggetti esterni all'assemblea generale, purché in possesso di comprovata e documentata esperienza in materia di sviluppo industriale.

Art. 9.

Il presidente

1. Il presidente è eletto dall'assemblea generale a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei componenti assegnati. Dopo la terza votazione è sufficiente la maggioranza semplice.

2. Il presidente ha la rappresentanza legale del consorzio ed esercita le funzioni demandategli dallo statuto.

Art. 10.

Il direttore

1. Il direttore ha la responsabilità gestionale del consorzio; gli spettano, secondo le disposizioni dello statuto e del regolamento, tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano il consorzio verso l'esterno, che la legge e lo statuto stesso non abbiano riservato agli organi consortili.

Art. 11.

Il collegio dei revisori

1. Il collegio dei revisori dei conti è composto da un presidente e da due membri effettivi e due supplenti iscritti all'albo di cui al decreto legislativo n. 88 del 1992.

2. Il collegio dei revisori dei conti è eletto dal consiglio regionale con una votazione per i membri effettivi ed una per i membri supplenti, ed è nominato con decreto del presidente della giunta regionale.

Art. 12.

Funzione dei consorzi

1. I consorzi di sviluppo industriale, nell'ambito dei territori dei comuni consorziati in cui operano, provvedono in particolare:

a) alla redazione, in conformità alle indicazioni del piano regionale di sviluppo, dei piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale;

b) agli studi, ai progetti ed alle iniziative per promuovere lo sviluppo produttivo nelle zone di intervento;

c) alla ricerca tecnologica, progettazione, sperimentazione, acquisizione di conoscenze e prestazione di assistenza tecnica, organizzativa e di mercato connessa al progresso ed al rinnovamento tecnologico, nonché alla promozione di attività di consulenza e di assistenza, con particolare riguardo al reperimento, alla diffusione e all'applicazione di innovazioni tecnologiche;

d) alla promozione di attività di consulenza e assistenza per la nascita di nuove iniziative imprenditoriali e per il loro consolidamento;

e) alla assunzione, sulla base di apposite convenzioni con la Regione e gli enti locali, di iniziative per favorire l'orientamento e la formazione professionale dei lavoratori, dei quadri direttivi ed intermedi e dei giovani imprenditori, ivi comprese le iniziative finalizzate all'introduzione di nuove tecnologie e metodi per il miglioramento della qualità;

f) a curare la promozione di patti territoriali e contratti d'area;

g) all'acquisizione e alla progettazione di aree attrezzate per insediamenti produttivi, ivi compresa l'azione promozionale per l'insediamento di attività produttive in dette aree, alla progettazione e alla realizzazione delle opere di urbanizzazione e dei servizi, nonché all'attrezzatura degli spazi pubblici destinati ad attività collettive. La gestione delle opere di urbanizzazione, delle infrastrutture e dei servizi può essere attuata anche avvalendosi di cooperative, consorzi di gestione e società a capitale misto;

h) alla vendita, all'assegnazione e alla concessione alle imprese di lotti in aree attrezzate. A tal fine, il comitato direttivo dei consorzi con proprio atto individua le aree ed i criteri per l'assegnazione;

i) alla costruzione in aree attrezzate di fabbricati, impianti, laboratori per attività industriali e artigianali, commerciali all'ingrosso ed al minuto, depositi e magazzini;

l) alla vendita, alla locazione e alla locazione finanziaria alle imprese di fabbricati e impianti in aree attrezzate;

m) alla realizzazione e gestione di aree produttive, artigianali, commerciali all'ingrosso ed al minuto o destinate a centri e servizi commerciali. Tali aree possono essere individuate anche dagli strumenti urbanistici comunali;

n) all'assunzione e promozione dell'erogazione di servizi per favorire l'insediamento e lo sviluppo delle attività produttive, anche attraverso la cessione di aree per l'insediamento di aziende di servizio convenzionate con i consorzi;

o) all'esercizio delle attività previste dall'art. 63 della legge 23 dicembre 1998, n. 448;

p) alla costruzione e gestione di impianti di depurazione degli scarichi degli insediamenti produttivi, salvo quanto previsto dalla legge regionale n. 10/1997;

q) alla realizzazione e alla gestione di impianti tecnologici per la distribuzione di gas metano e per la realizzazione e la gestione di altri impianti a rete;

r) al recupero degli immobili industriali preesistenti per la loro destinazione a fini produttivi e all'attuazione di programmi di reindustrializzazione;

s) alla prosecuzione della gestione in atto degli impianti di acquedotto, fognatura e depurazione fino al momento del loro trasferimento al gestore del servizio idrico integrato ai sensi della legge regionale 3 ottobre 1997, n. 10;

t) alla riscossione delle tariffe e dei contributi per l'utilizzazione da parte di terzi di opere e servizi realizzati o gestiti dai consorzi;

u) a promuovere la costituzione ovvero a partecipare a società consortili di cui all'art. 27 della legge 5 ottobre 1991, n. 317;

v) all'assunzione di ogni altra iniziativa idonea al raggiungimento dei fini istituzionali, anche mediante la promozione di società e di consorzi di gestione a capitale misto.

2. Nell'esercizio delle loro attività i consorzi si attengono a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, perseguendo l'equilibrio tra i costi globalmente derivanti dalla loro attività di programmazione, ivi compresi quelli del personale.

Art. 13.

Deleghe alle province

1. Sono delegate alle province le funzioni amministrative di cui all'art. 2, commi 11-bis e 11-ter del decreto legge 20 maggio 1993, n. 149, come convertito, con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 237.

Art. 14.

Programmi di attività

1. I consorzi svolgono le proprie funzioni istituzionali sulla base di programmi quinquennali di attività e di organizzazione, che si conformano agli indirizzi definiti dalla Regione nei propri piani generali e settoriali di sviluppo economico e che sono elaborati sulla base di criteri che tengano conto della sussistenza di processi di ristrutturazione e di conversione industriale già in stato di avanzamento e della presenza di gravi fenomeni di degrado ambientale, economico e sociale.

2. I programmi e le attività di cui al comma precedente sono approvati dall'assemblea generale entro centottanta giorni dal suo insediamento e trasmessi alla Regione entro dieci giorni dall'adozione. Essi devono indicare:

- a) le azioni di promozione delle attività produttive e gli specifici interventi per realizzarle;
- b) le risorse finanziarie necessarie e le diverse fonti di provvista;
- c) le misure organizzative adeguate a sostenere le azioni prescelte, riguardanti la razionalizzazione delle strutture consortili, al fine di ridurne i costi e migliorarne l'esistenza;
- d) l'eventuale costituzione di società o consorzi o la partecipazione a loro per la gestione di servizi consortili o per le attività di assistenza alle imprese.

3. La Regione, entro trenta giorni dal ricevimento dei programmi, al fine di esaminare contestualmente i vari interessi coinvolti, indice una conferenza di servizi alla quale sono invitati a partecipare, oltre agli enti pubblici o privati consorziati, anche altri soggetti direttamente o indirettamente interessati dagli interventi previsti in detti programmi ed attività, nonché i dirigenti dei dipartimenti regionali interessati.

4. La giunta regionale, tenuto conto delle osservazioni raccolte nella conferenza di servizi, approva i programmi di cui al presente articolo entro e non oltre sessanta giorni dalla data di svolgimento della stessa conferenza, trascorsi i quali opera l'istituto del silenzio-assenso.

Art. 15.

Bilanci e piani economico-finanziari dei consorzi

1. Il bilancio del consorzio si conforma alle norme stabilite dallo Stato in modo da consentire la lettura per programmi, obiettivi ed interventi.

2. I consorzi devono predisporre ed approvare entro il 31 ottobre di ogni anno il piano economico-finanziario, concernente i programmi di investimento e di attività relativi all'esercizio dell'anno successivo e farlo pervenire entro dieci giorni alla giunta regionale che esercita il controllo entro trenta giorni dal ricevimento, trascorsi i quali, si intende approvato.

Art. 16.

Capitale e mezzi finanziari

1. Il capitale di proprietà dei consorzi è formato dai conferimenti dei partecipanti al momento della loro costituzione e da quelli successivi, dai contributi in conto capitale, aumentato degli utili e diminuito delle perdite derivanti dalla loro attività.

2. I mezzi finanziari di cui i consorzi possono disporre sono costituiti oltre che da quelli provenienti dai mezzi propri e da quelli derivanti dallo svolgimento della propria attività, anche:

- a) dal contributo annuale di dotazione ordinaria da parte degli altri organismi partecipanti, ripartito secondo i criteri indicati nello statuto;
- b) dai fondi regionali, statali e comunitari appositamente destinati alla realizzazione, gestione e manutenzione di opere e servizi;
- c) da finanziamenti concessi da istituti di credito anche a medio termine.

Art. 17.

Funzioni della Regione

1. La Regione, ai sensi dell'art. 2, comma 2, provvede anche attraverso i consorzi di sviluppo industriale alle attività di promozione industriale nel territorio regionale in particolare relativamente alla realizzazione di infrastrutture.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la giunta regionale:

- a) emana atti di indirizzo e di coordinamento dell'attività dei consorzi;
- b) approva i piani economici e finanziari dei consorzi.

3. La giunta regionale esercita il controllo sul piano economico e finanziario (P.E.F.).

4. Il controllo sul P.E.F. è esercitato entro quaranta giorni dal ricevimento dell'atto ed il termine può essere sospeso, per una sola volta con richiesta da parte dell'assessorato all'industria, di chiarimenti o elementi integrativi, ricevuti i quali la giunta, entro i successivi trenta giorni, dovrà esprimersi definitivamente.

Art. 18.

Controllo e vigilanza

1. Il controllo interno sull'attività dei consorzi di sviluppo industriale spetta al collegio dei revisori dei conti.

2. La vigilanza sull'attività dei consorzi di sviluppo industriale è esercitata dalla giunta regionale, anche mediante l'acquisizione delle necessarie informazioni dal collegio dei revisori dei conti e tende a verificare il rispetto delle prescrizioni e degli indirizzi della programmazione regionale, generale e di settore, e della pianificazione territoriale.

3. Nell'esercizio del potere di vigilanza, il presidente della giunta regionale, su proposta dell'assessore all'industria od autonomamente, può:

- a) disporre ispezioni per accertare il regolare funzionamento dei consorzi;
- b) provvedere, previa diffida, agli organi dell'ente al compimento di atti resi obbligatori da disposizioni di legge e di regolamento, anche con la nomina di commissari *ad acta*.

4. Nei casi in cui sia maturata la scadenza statutaria senza che si sia provveduto da parte dell'assemblea alla formale proroga dell'ente ai sensi e nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 37-ter, comma 7, della legge regionale n. 10/1998, il presidente della giunta regionale, su proposta dell'assessore all'industria od autonomamente, procede alla nomina di un commissario straordinario di liquidazione.

5. (Comma omissso in quanto impugnato dal Governo davanti alla Corte costituzionale).

6. (Comma omissso in quanto impugnato dal Governo davanti alla Corte costituzionale).

Art. 19.

Diritto all'informazione dei consiglieri regionali

1. I consorzi di sviluppo industriale recepiscono l'art. 8, terzo comma dello statuto della Regione Calabria.

Art. 20.

Piani regolatori delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale

1. I consorzi, nell'ambito dei territori dei comuni consorziati e degli eventuali distretti industriali ricadenti nei territori di competenza, svolgono le attività di cui all'art. 36, comma 5, della legge 5 ottobre 1991, n. 317, quelle di cui all'art. 11 del decreto legge 23 giugno 1995, n. 244 convertito in legge dell'8 agosto 1995, n. 341, nonché quelle di cui all'art. 63 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, all'art. 26 del decreto legislativo n. 112/1998 e all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, nel quadro della programmazione generale e di settore della Regione.

2. Gli strumenti urbanistici di cui all'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e relative varianti sono adottati dall'assemblea del consorzio, previo parere dei comuni consorziati, sono approvati dalla provincia con le modalità di cui al successivo terzo comma ed hanno valenza di piani territoriali di coordinamento ai sensi dell'art. 5 della legge n. 1150/1942.

3. Per la redazione dei piani degli agglomerati industriali attrezzati e per l'attuazione delle opere di urbanizzazione e delle infrastrutture necessarie per insediamenti produttivi compresi nei programmi di industrializzazione si applicano le disposizioni di cui all'art. 2, commi 11, 11-bis e 11-ter della legge 19 luglio 1993, n. 237, all'art. 11 del decreto-

legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito in legge dell'8 agosto 1995, n. 341, e successive modificazioni ed integrazioni, al comma 8, dell'art. 37-ter della legge regionale n. 10 del 22 settembre 1998.

4. L'approvazione, da parte degli organi competenti, dei progetti delle opere pubbliche occorrenti per le iniziative di cui ai commi 1 e 3, nonché dei progetti delle opere occorrenti per l'attuazione delle iniziative di cui agli articoli 49, 50 e 56 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 218/1978 equivale a dichiarazione di pubblica utilità, di urgenza ed indifferibilità delle opere stesse.

5. Per tutte le opere realizzate ai sensi dei commi precedenti si applicano le disposizioni di cui al comma 8 dell'art. 37-ter della legge regionale n. 10 del 22 settembre 1998. Per le espropriazioni si applicano le disposizioni della legge 25 giugno 1865, n. 2359 e successive modificazioni e integrazioni, salvo quanto disposto dall'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica n. 218/1978 e le relative funzioni sono esercitate dai presidenti dei consorzi, previa comunicazione ai sindaci dei territori interessati.

6. I consorzi possono avvalersi delle procedure d'urgenza di cui alla legge 3 gennaio 1978 n. 1 e successive modificazioni e integrazioni.

7. Ai fini della progettazione e della realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge, i consorzi possono concludere con la Regione e con gli altri enti pubblici accordi di programma ove sono stabiliti gli obiettivi, i tempi e le modalità di attuazione e le previsioni di spesa. In caso di partecipazione del comune o dei comuni interessati all'accordo di programma, ove l'accordo comporti variazioni degli strumenti urbanistici, si applicano le norme di cui all'art. 27, commi 4 e 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e dell'art. 1, comma 59, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 21.

Aree industriali ecologicamente attrezzate

1. Per aree ecologicamente attrezzate si intendono quelle che sono dotate o si dotano delle strutture e degli impianti idonei ad assicurare la tutela dell'ambiente, della salute e della sicurezza, oltre ad adeguati impianti e sistemi di monitoraggio ambientale dei livelli atmosferici, acustici ed elettromagnetici.

2. I consorzi che si sono dotati dell'attrezzatura di tutela ambientale, della salute e della sicurezza richiedono alla provincia di dichiararne la qualificazione come area ecologicamente attrezzata. Il presidente della provincia previa opportuna verifica, provvede con proprio atto al relativo riconoscimento.

3. Le aree di cui al precedente comma 1 fruiranno prioritariamente degli aiuti finanziari pubblici nazionali, regionali e comunitari.

Art. 22.

Conferenza dei servizi

(Articolo omissso in quanto impugnato dal Governo davanti alla Corte costituzionale).

Art. 23.

Realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione

1. I comuni possono affidare ai consorzi di sviluppo industriale la realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione relative alle aree attrezzate per insediamenti produttivi e delle infrastrutture e delle opere per il loro allacciamento ai pubblici servizi, sulla base di una convenzione tipo predisposta dai consorzi stessi.

2. La realizzazione diretta può avere ad oggetto le opere di urbanizzazione interne all'area di intervento e quelle esterne, ivi comprese le aree acquisite dal consorzio o dai comuni che risultino funzionali e necessarie alla piena attrezzatura dell'area interessata. La realizzazione può anche avere ad oggetto in tutto o in parte le opere o le infrastrutture necessarie ad allacciare la zona ai pubblici servizi. Il consorzio può altresì assumere la realizzazione diretta delle opere di urbanizzazione, anche non di pertinenza dell'area interessata, purché funzionali alle attrezzature della stessa.

3. La realizzazione delle opere di urbanizzazione deve avvenire in base a progetti esecutivi predisposti dal consorzio ed approvati dall'amministrazione comunale.

4. La determinazione delle spese per le opere da realizzare, le modalità di valutazione e di cessione delle opere e delle relative aree sono stabilite sulla base della convenzione tipo di cui al comma 1.

5. Le convenzioni stipulate tra consorzio e Comuni sulla base della convenzione tipo costituiscono, a favore del consorzio, atto di concessione per la realizzazione delle opere indicate nel comma 2.

6. Le convenzioni di cui al presente articolo prevedono anche i casi in cui il comune oppure il consorzio debbano provvedere, per la realizzazione delle opere indicate nel comma 2, ad acquisire disponibilità di aree esterne alla superficie di intervento. A tal fine le convenzioni regolano i relativi rapporti finanziari.

Art. 24.

Manutenzione ed esercizio delle opere di urbanizzazione e delle infrastrutture

1. La Regione, la provincia, i comuni e altri enti possono affidare ai consorzi di sviluppo industriale la manutenzione e l'esercizio delle opere di urbanizzazione, delle infrastrutture e degli allacci a servizio delle attività produttive e da realizzare nell'ambito del territorio di competenza e dei suoi accessi.

2. Per le opere per le quali è prevista, a norma dell'atto di affidamento, la consegna all'ente pubblico titolare, i compiti di manutenzione ed esercizio sono svolti dal consorzio fino al giorno della consegna stessa. Per tutte le altre opere ed impianti il consorzio svolgerà i relativi compiti per il tempo della sua durata.

3. Per le spese conseguenti allo svolgimento dei compiti previsti dai comuni precedenti gli enti beneficiari trasferiscono al consorzio le somme relative.

4. I consorzi di sviluppo industriale provvedono alla determinazione e riscossione dei corrispettivi dovuti dalle imprese per i servizi di manutenzione delle opere e per la gestione degli impianti.

Art. 25.

Filiere produttive

(Articolo omissso in quanto impugnato dal Governo davanti alla Corte costituzionale)

Art. 26.

Norme transitorie

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il presidente della giunta regionale, su proposta dell'assessore all'industria, delibera lo scioglimento degli organi ordinari già esistenti e, contestualmente, nomina un commissario straordinario che provvede fino alla nomina dei nuovi consigli di amministrazione e comunque per un periodo non superiore a nove mesi:

- a) alla gestione dei consorzi;
- b) alla redazione dell'inventario delle loro infrastrutture e dei loro beni patrimoniali realizzati con finanziamenti pubblici;
- c) alla stesura di una relazione sullo stato delle attività e passività;
- d) all'adeguamento dello statuto del consorzio alle norme della presente legge.

2. I commissari dei consorzi di amministrazione straordinaria esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge assumono e svolgono le medesime funzioni dei commissari di cui al precedente comma 1.

3. I commissari di cui ai precedenti commi adottano, nel termine di cento giorni dalla nomina di cui al comma 1, tutti gli atti necessari per consentire la nomina dell'assemblea generale dei consorzi, che deve essere insediata entro i successivi trenta giorni.

4. L'assemblea generale, costituita ai sensi del precedente comma, provvede alla nomina del consiglio di amministrazione.

5. Nelle more dell'attuazione della presente legge, i consorzi la cui durata scade prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono prorogati di un anno. Il ricostituito «Consorzio per le aree industriali del comprensorio di Lamezia Terme» prosegue senza soluzione di continuità tutte le attività e rapporti in essere di competenza del già esistente «Consorzio per il nucleo di industrializzazione di Lamezia Terme», — la cui procedura di liquidazione, per l'effetto, viene sospesa — continuando ad operare sul territorio di pertinenza di quest'ultimo, utilizzando a tal fine: i locali dell'attuale sede, il personale dipendente - nella posizione in godimento alla data della presente legge, nonché i beni strumentali, le infrastrutture e le opere di urbanizzazione, tuttora esistenti.

6. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge potranno essere istituiti nuovi consorzi in aree con almeno 150.000 abitanti che abbiano vocazione industriale. I soggetti proponenti (comuni, province, enti pubblici e soggetti privati) dovranno garantire al costituendo consorzio un patrimonio in beni e in risorse pari almeno a 100 miliardi di cui il 40 per cento in risorse finanziarie. La giunta regionale, previo parere vincolante della competente commissione consiliare, procederà all'approvazione.

Art. 27.

Abrogazione di norme

1. Sono abrogate le seguenti norme:

- a) la legge regionale 4 settembre 1972, n. 4;
 b) le disposizioni della legge regionale 5 agosto 1992, n. 12 che contrastano con la presente legge;
 c) il comma 7, dell'art. 37-ter della legge regionale 22 settembre 1998, n. 10.

Art. 28

Norma finanziaria

1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge sarà determinato per ciascuno esercizio finanziario con la legge di approvazione del bilancio della Regione e con l'apposita legge finanziaria di accompagnamento.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e farla osservare come legge della Regione Calabria.

Catanzaro, 24 dicembre 2001

CHIARAVALLOTI

O2R0012

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 26 settembre 2001, n. 15.

Approvazione del rendiconto generale della Regione per l'esercizio finanziario 1999 e del rendiconto dell'Azienda foreste demaniali della Regione per lo stesso anno.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 30 del 8 ottobre 2001)

(Omissis).

O2R0150

LEGGE REGIONALE 12 dicembre 2001, n. 16.

Ulteriore sostegno a favore degli allevatori per fronteggiare l'epizoozia denominata «blue tongue».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Sardegna n. 37 del 15 dicembre 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Interventi

1. Al fine di fronteggiare l'epizoozia denominata «febbre catarrale degli ovini» (blue tongue) è autorizzata, nell'anno 2001, la spesa complessiva di L. 95.000.000.000. Gli interventi finanziabili sono i seguenti, con la valutazione dell'onere accanto a ciascuno indicato:

- a) concessione di un sostegno agli allevatori a compensazione dei maggiori oneri sostenuti per la tenuta e l'alimentazione del bestiame in conseguenza del divieto di movimentazione degli animali sensibili alla «blue tongue» di cui all'art. 4 della legge regionale 17 novembre 2000, n. 22 (U.P.B. S06.026 - cap. 06141), L. 20.000.000.000;

b) concessione di indennizzi a favore degli allevatori per i capi morti e per i mancati redditi dei capi morti e dei capi abbattuti, a' termini dell'art. 23 della legge regionale 11 marzo 1998, n. 8 (U.P.B. S06.026 - cap. 06141), L. 65.000.000.000;

c) interventi previsti dall'art. 2 della legge regionale n. 22 del 2000 (U.P.B. S12.062 - cap. 12194/01), L. 10.000.000.000.

2. Il termine del 31 dicembre 2001 previsto dall'articolo 9 della legge regionale n. 22 del 2000 è prorogato al 31 dicembre 2003.

Art. 2.

Norma finanziaria

1. Nelle tabelle A e B allegata alla legge regionale 24 aprile 2001, n. 6, sono soppresse per l'anno 2001, le riserve di cui alle seguenti voci:

- 7 (per un importo di L. 3.000.000.000), 8, 9, 12 e 15 della tabella A, per un importo complessivo di L. 9.000.000.000;
 - 5, 8 e 9 (per un importo di L. 15.870.000.000) della tabella B, per un importo complessivo di L. 28.870.000.000.

2. Nella tabella A allegata alla legge regionale n. 6 del 2001, è istituita la seguente riserva con lo stanziamento accanto alla stessa indicata:

«8-bis. Interventi per fronteggiare la «blue tongue» 2001 L. 37.870.000.000.

3. Nel bilancio della Regione per l'anno 2001 sono introdotte le seguenti variazioni:

Entrata.

In aumento - U.P.B. E06.015 - Recupero dai fondi di rotazione (cap. 36119) - Competenza L. 19.662.000.000.

Spesa.

In diminuzione.

03 - BILANCIO.

U.P.B. S03.006 - Fondo per nuovi oneri legislativi - (cap. 03016) - Competenza L. 37.870.000.000, mediante riduzione della riserva di cui alla voce 8-bis della tabella A, allegata alla legge regionale 24 aprile 2001, n. 6.

U.P.B. S03.015 - Riassegnazione di somme per le quali permane l'obbligo a pagare - (cap. 03009/01) - Competenza L. 30.338.000.000; 06 - AGRICOLTURA.

U.P.B. S06.081 - Potenziamento dell'impresa agricola - Opere di miglioramento fondiario e sviluppo dell'agriturismo, nella provincia di Cagliari - (cap. 06030) - Competenza L. 1.100.000.000;

U.P.B. S06.086 - Potenziamento dell'impresa agricola - Opere di miglioramento fondiario e sviluppo dell'agriturismo nella provincia nell'Iglesiente - (cap. 06030/01) - Competenza L. 800.000.000;

U.P.B. S06.091 - Potenziamento dell'impresa agricola - Opere di miglioramento fondiario e sviluppo dell'agriturismo nella provincia di Oristano - (cap. 06030/02) - Competenza L. 800.000.000;

U.P.B. S06.097 - Potenziamento dell'impresa agricola - Opere di miglioramento fondiario e sviluppo dell'agriturismo nella provincia di Nuoro - (cap. 06030/03) - Competenza L. 800.000.000;

U.P.B. S06.102 - Potenziamento dell'impresa agricola - Opere di miglioramento fondiario e sviluppo dell'agriturismo nella zona di Lanusei - (cap. 06030/04) - Competenza L. 1.090.000.000;

U.P.B. S06.109 - Potenziamento dell'impresa agricola - Opere di miglioramento fondiario e sviluppo dell'agriturismo nella provincia di Sassari - (cap. 06030/05) - Competenza L. 1.420.000.000;

U.P.B. S06.114 - Potenziamento dell'impresa agricola - Opere di miglioramento fondiario e sviluppo dell'agriturismo nella zona di Tempio - (cap. 06030/06) - Competenza L. 1.120.000.000 - In aumento;

06 - AGRICOLTURA.

U.P.B. S06.026 - Agevolazioni alle aziende agricole danneggiate da calamità naturali o da avversità atmosferiche - (cap. 06141) - Competenza L. 85.000.000.000;

12 - SANITÀ.

U.P.B. S12.062 - Profilassi e lotta contro le malattie del bestiame - (cap. 12194/01) - Competenza L. 10.000.000.000.

4. Alle somme stanziata dalla presente legge per l'attuazione degli interventi di cui all'U.P.B. S06.026 (cap. 06141), si applicano le disposizioni di conservazione permanente dei residui previsti dalla normativa in vigore; quelle di cui all'U.P.B. S12.062 (cap. 12194/01) permangono quali residui qualora non impegnate entro l'esercizio.

Art. 3.

Attuazione degli aiuti

1. Gli aiuti di Stato, di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 dell'art. 1, finanziati dalla presente legge sono attuati dall'amministrazione regionale solo dopo la loro approvazione da parte della Commissione europea o solo dopo decorso il termine per la loro approvazione da parte della stessa commissione.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 12 dicembre 2001

PILI

02R0151

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2001, n. 17.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2002.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Sardegna* n. 39 del 31 dicembre 2001)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Esercizio provvisorio

1. Ai sensi dell'art. 35 della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11, e successive modifiche ed integrazioni, e in deroga al comma 2 del medesimo articolo, la giunta regionale è autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato con legge, e comunque non oltre il 31 marzo 2002, il bilancio della Regione per l'anno 2002, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa, le eventuali note di variazione con le disposizioni e le modalità previste nella legge regionale 24 aprile 2001, n. 7.

2. Negli impegni di spesa la giunta regionale non può superare i tre dodicesimi degli stanziamenti previsti per ciascuna unità previsionale di base degli stati di previsione della spesa.

3. Il limite di cui al comma 2 non si applica ove si tratti di spese obbligatorie e tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi; tale deroga è da intendersi riferita a tutti i casi in cui le norme vigenti dispongono in ordine all'entità e alla scadenza delle erogazioni.

4. Sulla U.P.B. S03.041 è autorizzata l'assunzione di impegni sino al limite dello stanziamento previsto per la stessa U.P.B. nel bilancio di cui al comma 1.

5. Lo stanziamento di cui alla U.P.B. S05.079 (cap. 05301) è da intendersi quale spesa corrente a' termini dell'art. 20 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modifiche.

6. Nei pagamenti di spesa la giunta regionale è autorizzata al pagamento dell'intero ammontare dei residui nonché degli impegni di spesa assunti in conto competenza a' termini del comma 2.

7. È accertata al 31 dicembre 2001 l'economia degli impegni assunti a tutto il 31 dicembre 1996 nonché dei residui di stanziamento accertati al 31 dicembre 2001 e provenienti da esercizi anteriori al 1997; sono fatti salvi gli impegni e i residui di stanziamento destinati agli interventi finanziati o cofinanziati dall'Unione europea.

Art. 2.

Conservazione di somme

1. Le somme sussistenti nel conto della competenza e nel conto dei residui, non impegnate alla data del 31 dicembre 2001, in conto dei capitoli relativi all'applicazione della legge regionale 14 novembre 2000, n. 21 (U.P.B. S06.007, S06.009, S06.025, S06.038, S06.045, S06.053, S06.069, S06.073, S06.081, S06.082, S06.086, S06.087, S06.091, S06.092, S06.097, S06.098, S06.102, S06.103, S06.109, S06.114, S06.107, S06.112) delle U.P.B. S02.025, S02.045, S03.005, S03.008, S05.006 e dei capitoli 05007 (U.P.B. S05.029), 05011, 05014/33 (U.P.B. S05.020), 05085 (U.P.B. S05.046), 07048 (U.P.B. S07.036), 08164/01, 08171, 08171/01 (U.P.B. S08.060), 09010 (U.P.B. S09.011), 13026 (U.P.B. S13.012), 13039 (U.P.B. S13.017), 13045 e 13049 (U.P.B. S13.024) sono conservate nel conto dei residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

2. Le somme stanziate per le finalità di cui alla legge regionale 26 febbraio 1996, n. 14, non impegnate alla data del 31 dicembre 2001, sono conservate nel conto residui per essere utilizzate nell'esercizio successivo.

3. È altresì autorizzata la conservazione nel conto residui delle somme sussistenti, alla data del 31 dicembre 2001, nei capitoli relativi al Programma operativo plurifondo e ai Programmi di iniziativa comunitaria, a condizione che risultino soddisfatte le condizioni di rendicontazione stabilite dall'Unione europea.

Art. 3.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 28 dicembre 2001

PILI

02R0152

GIANFRANCO TATOZZI, direttore

FRANCESCO NOCITA, redattore

(5651761/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 0 2 0 3 1 6 *

€ 1,60